




## CORTE DI APPELLO DI PERUGIA



INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2024

# UFFICI REQUIRENTI

## PROCURA GENERALE presso la CORTE di APPELLO

Relazione del Procuratore Generale di Perugia dott. Sergio Sottani

Questa relazione è frutto del quotidiano comune lavoro dell'Ufficio della Procura Generale nonché del contributo dei Procuratori della Repubblica del distretto. Consegnata per la stampa alla data dell'8 gennaio 2024, è consultabile nel sito della Procura Generale di Perugia <https://pg-perugia.giustizia.it>. L'intervento orale di questo Procuratore Generale in occasione della cerimonia inaugurale del 27 gennaio 2024, racchiuso per esigenze protocollari in soli dieci minuti, non può che rappresentare una stringata sintesi dei temi che in questa sede si intendono raffigurare, quale doveroso riconoscimento all'attività svolta dagli uffici giudiziari umbri.

Prima di affrontare le questioni, va tributato un doveroso e sincero ringraziamento al personale di magistratura, a quello amministrativo e di polizia giudiziaria degli uffici requirenti umbri per la professionalità e dedizione lavorativa che, nella stragrande maggioranza, manifestano quotidianamente.

Analogo riconoscimento va esteso a tutta la magistratura, togata ed onoraria, ed al personale amministrativo degli uffici giudicanti. Una citazione espressa merita la collega Claudia Matteini che svolge con passione e competenza il compito di facente funzioni di Presidente di Corte d'appello.

Un ringraziamento per il lavoro svolto va rivolto a coloro che nell'anno 2023 hanno trovato nuove sedi lavorative o cessato il servizio, con una menzione particolare a Mario Vincenzo D'Aprile, già Presidente della Corte d'appello, ed a Gianni Rossi ed Alessandro Cannevale, rispettivamente già Procuratori dei Minorenni e di Spoleto.

Sempre stimolante e proficuo è il confronto con le autorità istituzionali civili e militari, il Rettore dell'Università, i rappresentanti degli enti territoriali, i Prefetti, i Presidenti degli Ordini degli Avvocati, questi ultimi non solo principali fruitori del servizio-giustizia ma essenziali protagonisti del sistema.

Un riconoscimento particolare merita il lavoro delle forze di polizia, dei loro comandanti regionali, provinciali e dei questori, per il quotidiano impegno volto a garantire la sicurezza della popolazione umbra.

A quest'ultima è dedicata l'odierna relazione, animata dall'umile presunzione di rendere conto di come si cerchi di contribuire alla pronuncia delle sentenze "*in nome del popolo italiano*" e, contestualmente, di rendere meno indecifrabile il "*mistero*" dei processi, civili e penali.

Infine, un saluto agli operatori di informazione giudiziaria della regione ai quali spetta l'arduo onere di comunicare una materia spesso astrusa, per i suoi tecnicismi, eppure così intrisa di umanità.

**Chiaroscuro.** Nell'inevitabile contrasto cromatico del bilancio dell'anno giudiziario nel distretto umbro, brilla innanzi tutto la felice sperimentazione di un **accordo collaborativo tra la Corte d'Appello e la Procura**

**Generale** che ha portato alla creazione di una Banca Dati di Merito, adottata dal Ministero di Giustizia in ambito nazionale, nonché alla redazione congiunta dei due distinti Bilanci di responsabilità sociale.

Il progetto della **Banca Dati di Merito**, condiviso con la DGSIA del Ministero di Giustizia, è stato notato dal Procuratore Generale della Cassazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2023, come *“unica eccezione”* al mancato impiego comune del personale degli UPP, ed ha rappresentato il punto di partenza per lo sviluppo del progetto nazionale della nuova Banca Dati di merito, *milestone* del PNRR, al quale le risorse UPP dell'ufficio trasversale della Corte e di questa Procura Generale hanno attivamente contribuito. Il progetto della Banca Dati di Merito serve per conoscere lo sviluppo, anche nelle eventuali fasi successive al primo grado, delle decisioni e si avvale di strumenti di Intelligenza Artificiale per un primo *abstract* delle decisioni consultabili. È stato presentato ufficialmente lo scorso 11 ottobre 2023 ai magistrati ed all'avvocatura del distretto in occasione di un incontro a cui hanno partecipato, tra gli altri, il Presidente della VII Commissione CSM, il Capo del Dipartimento della Transizione digitale nonché il Direttore Generale della DGSIA del Ministero della Giustizia.

Il **Bilancio Sociale** congiunto è stato presentato ufficialmente il 30 novembre 2023. Oltre che costituire lo strumento di rendicontazione dell'attività dei due uffici giudiziari e quindi rivelarsi un indice di trasparenza dell'attività, la novità della presentazione contestuale avvalorata la bontà dell'ottima prassi di una collaborazione organizzativa tra due uffici connessi tra loro.

È innegabile come il distretto umbro, grazie soprattutto alla feconda collaborazione con il *Rid* requirente Paolo Abbritti, autentica risorsa del distretto per le sue competenze informatiche e per lo spirito di innovazione che lo anima, sia stato all'assoluta **avanguardia nell'innovazione tecnologica** ed abbia offerto numerosi segnali di vivacità propositiva, a cominciare dal costante dinamico aggiornamento dei siti internet della Procura Generale e della Procura distrettuale. In entrambi, sono consultabili notizie di indubbio interesse per l'utenza, quali i comunicati stampa ed i distinti principali provvedimenti organizzativi, nonché, nel primo, anche le novità normative e giurisprudenziali, sia nazionali che locali, il *“notiziario”* con le principali decisioni della giurisprudenza del distretto, i ruoli e gli esiti delle udienze in Corte d'Appello, oltre la Carta dei Servizi ed il Bilancio sociale.

Nell'ottica di una tendenziale omologazione distrettuale degli atti processuali, sono stati adottati dei condivisi modelli telematici, in conformità alle nuove previsioni normative. Inoltre, si sono previsti periodici incontri tra i magistrati degli uffici requirenti, addetti all'informatica, per la conoscenza generalizzata degli applicativi informatici ministeriali.

Senza dimenticare come sin dal febbraio 2022 questa Procura Generale abbia organizzato degli incontri in tema di *“Intelligenza Artificiale”*, ulteriormente rafforzati con momenti di cooperazione con magistrature straniere che già adottano delle prime sperimentazioni in materia, come i magistrati brasiliani. In forza di queste esperienze, si sono adottate delle prime tecniche di consultazione della citata Banca Dati tramite l'utilizzo dell'intelligenza artificiale.

Sul punto merita di segnalare come i sistemi di intelligenza artificiale e l'applicazione delle nuove tecnologie nel processo penale sono oggetto di approfondimento scientifico ormai da alcuni anni. Inoltre, il PNRR per il

settore giustizia ha indicato come obiettivo prioritario la trasformazione digitale del processo penale, attraverso la digitalizzazione dei fascicoli e l'adozione di strumenti avanzati di analisi dei dati. Pertanto, entro il 2026, dovranno essere realizzati nuovi sistemi di monitoraggio del lavoro degli uffici giudiziari, di analisi degli orientamenti giurisprudenziali e di gestione di statistiche avanzate. In questo quadro si colloca non solo il menzionato progetto della Banca Dati ma anche quello, nuovo ed ulteriore, per l'analisi qualitativa dei dati statistici giudiziari.

L'intelligenza artificiale non è un feticcio macchinico a cui rivolgersi per supplire alle manchevolezze dell'intelligenza umana, ma può rappresentare un fecondo armamentario per supportare le complesse decisioni giudiziarie.

Va sicuramente valorizzata l'esperienza volta alla diffusione tra gli uffici requirenti di **buone prassi organizzative**. Come riconosciuto dal Procuratore di Perugia *“l'attività del Procuratore generale di richiesta di dati e di informazioni rappresenta un indiscutibile stimolo positivo per i singoli uffici inquirenti del distretto, anche perché essa viene svolta sempre previo confronto con gli uffici medesimi, con l'indizione di riunioni frequenti fra i Procuratori, ma anche con la possibilità di scambiarsi, in tempo reale, informazioni e notizie, grazie all'utile istituzione di una chat fra i procuratori”*.

Di conseguenza, le direttive o le linee guida di questa Procura Generale, quale manifestazione dell'**attività di coordinamento organizzativo**, oltre a non invadere la sfera di competenza dei Procuratori, sono il **frutto di una discussione collegiale**. Rappresentano scelte tendenzialmente condivise e concertate, con l'obiettivo di realizzare una uniformità organizzativa a livello distrettuale.

Si sono tenute **periodiche assemblee con i Procuratori del distretto**, in particolare tre nel secondo semestre del 2022 e due nel primo semestre del 2023. Inoltre, dal maggio 2021 si è attivata una **chat di messaggistica coi Procuratori del distretto** che serve per un agile scambio di documenti e di notizie, oltre che per una veloce trasmissione di informazioni.

I frutti di tali attività sono stati sovente veicolati da questo Procuratore Generale anche agli altri Procuratori Generali delle Corti d'Appello nonché allo stesso Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

In questo contesto preme ricordare l'organizzazione di momenti di **incontro** e di **autoformazione**, destinati ai magistrati requirenti del distretto ed aperti anche ai giudicanti e, talvolta, anche agli avvocati del distretto, in tema di violenza di genere e linguaggio giudiziario, intelligenza artificiale, esecuzione penale, istituzione della Procura Europea (EPP). Di particolare rilievo l'incontro dell'autunno 2022, aperto alla magistratura giudicante ed all'avvocatura, per un primo esame del Decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134, di delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, la c.d. *“riforma Cartabia”*, coordinato da questo Procuratore Generale con illustrazione anche di alcuni punti in tema di impugnazioni, che ha visto le relazioni del Procuratore di Perugia, per un esame delle linee di riforma in tema di indagini preliminari, del Procuratore del Tribunale dei Minorenni, in tema di giustizia riparativa, e del RID requirente del distretto, in tema di digitalizzazione e processo penale.

Sono state emanate delle **linee guida**, sempre precedute da interlocuzione coi Procuratori nelle riunioni appena

menzionate, sui seguenti argomenti: - **violenza di genere**; - tempi di definizione dei **procedimenti iscritti a mod. 45**; - effetti dell'entrata in vigore della **c.d. "Riforma Cartabia"**, con particolare attenzione alla vigilanza del Procuratore della Repubblica sul rispetto delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato, sulla retrodatazione delle notizie di reato, sui tempi di definizione dei fascicoli a mod. 45, sugli esposti pervenuti con email alle caselle istituzionali di posta elettronica, sull'utilizzo dei Vice Procuratori Onorari nelle udienze predibattimentali, sulle modalità di conferimento dell'assenso sulle misure cautelari, sugli istituti di giustizia riparativa, sulle modalità di presentazione dell'impugnazione da parte della pubblica accusa, nonché sul nuovo rito minorile. Si sono fornite altresì linee guida da parte di questa Procura Generale al fine di rendere trasparente e leggibile il potere di vigilanza che gli incombe e di favorire in ambito distrettuale l'armonizzazione delle prassi adottate in tema di applicazione del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188 contenente *"Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali"*. Su quest'ultimo aspetto, si è costituito un **osservatorio regionale**, composto, oltre che da questo Procuratore Generale, da professionisti dell'informazione, indicati dall'Ordine dei Giornalisti dell'Umbria e dall'Associazione Stampa Umbra, e dai vertici degli uffici requirenti del distretto con il compito di monitorare la comunicazione del distretto avente ad oggetto informazioni su procedimenti penali, al fine di offrire spunti, suggerimenti e possibili soluzioni alle criticità prodotte dall'applicazione della norma.

Si è creato un **gruppo di lavoro**, comprensivo anche del RID requirente, in tema di **modalità attuative del disposto dell'art. 127 c.p.p.**

Si è provveduto ad un costante **monitoraggio** dei flussi di affari nei termini di seguito indicati: - si sono richiesti dati sull'applicazione dei reati in materia di **abuso d'ufficio e di traffico di influenze illecite**; - si sono analizzate le prime ricadute organizzative all'esito dell'entrata in vigore del D.Lgs.vo n. 150 del 2022, di riforma del **codice del rito penale**, con particolare riguardo alla circostanza se fossero state celebrate assemblee d'ufficio in argomento e, in caso positivo, quali determinazioni fossero state adottate al riguardo, se vi fosse stata un'interlocuzione coi rispettivi tribunali, segnatamente uffici GIP, per individuare linee interpretative comuni sulle applicazioni della normativa, così come novellata; - con specifico riferimento ad alcune tematiche che coinvolgono i poteri di questo Procuratore Generale, si è chiesto se fossero stati adottati provvedimenti in materia di **iscrizione delle notizie di reato**, per la individuazione di elementi caratterizzanti *"la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile"*, in ordine alle **"retrodatazione"** delle notizie di reato e se fossero state impartite direttive in tema di rispetto dei nuovi obblighi di cui all'art. 415bis c.p.p., segnatamente in tema di **durata delle indagini**, nonché, infine, se venisse effettuato un **monitoraggio delle misure cautelari in atto** presso i rispettivi uffici inquirenti, con individuazione di quelle per le quali vi stata la modifica normativa delle condizioni di procedibilità e se si siano segnalate tali misure a questo Procuratore Generale, in caso di pendenza del processo in appello; - si sono invitati i Procuratori del distretto ad adottare specifiche disposizioni in tema di **accesso al sistema informativo della Cognizione Penale (S.I.C.P.)**; - si sono **monitorati flussi degli affari di lavoro** con particolare attenzione alle pendenze nella fase delle indagini,

alle misure cautelari, ai procedimenti in fase esecutiva, ai procedimenti innanzi al GIP, al Tribunale monocratico ed a quello collegiale.

Si è redatto un **documento congiunto coi Procuratori** del distretto in previsione dell'incontro del 14 novembre 2022 che si è tenuto con il Procuratore Generale della Cassazione proprio al fine di valutare “*gli aspetti problematici della novella*” di cui al d. lgs.vo n. 150 del 2022.

Si sono stipulati i seguenti **Protocolli**: - Protocollo d'intesa per la **comunicazione e trasmissione di atti in materia di violenza di genere e di reati contro i minori** tra questa Procura Generale, la Procura dei Minorenni e le Procure del distretto al fine di dare piena attuazione al disposto dell'art. 609decies c.p., così come modificato dalla legge n. 119 del 2013, per rafforzare la tutela del minore mediante un agile coordinamento dell'operato delle autorità giudiziarie; - *Protocollo d'intesa per la costituzione della rete territoriale interistituzionale antiviolenza*” tra questa Procura Generale, la Procura dei Minorenni e la Procura distrettuale in tema di violenza contro le donne; Protocollo tra questa Procura Generale, quelle del distretto ed il Comando Regionale della Guardia di Finanza allo scopo di dare impulso alle attività investigative tese ad accertare **gli illeciti amministrativi dell'ente dipendenti da reato di cui al D. Lgs.vo n. 231 del 2001**; - Protocollo tra questa Procura e quelle del distretto con la **Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per l'Umbria** per lo scambio di informazioni e la trasmissione in forma digitale di atti, al fine di creare una stabile forma di collaborazione e coordinamento nell'esercizio delle rispettive funzioni; - Protocollo, redatto con pazienza certosa ed analitica cura del dettaglio dal collega Claudio Cicchella, che ha coinvolto vari soggetti istituzionali oltre questa Procura Generale e quelle del distretto in materia di reati da **Circolazione Stradale**, con lo scopo di fornire indicazioni chiare e precise per definire le modalità di accertamento dello stato di ebbrezza o di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope attraverso il prelievo di campioni biologici di urina e sangue in conducenti coinvolti in incidenti stradali e per attivare la catena di custodia in caso di incidente stradale, con esito mortale o con lesioni gravi e gravissime.

La condivisione dunque non si è limitata all'attività del Procuratore Generale coi Procuratori ma ha coinvolto tutti i magistrati requirenti, al punto che si sono tenuti **incontri tematici**, coordinati dai Sostituti di questa Procura Generale coi Sostituti delle Procure che si occupano delle materie di seguito indicate: il collega Paolo Barlucchi, magistrato di questa Procura Generale addetto alle **esecuzioni penali**, oltre a curare gli incontri in materia, con scambio di informazioni sulla concreta gestione degli affari, ha creato una *chat* di messaggistica sulla piattaforma *whatsapp* coi colleghi delle Procure che se ne occupano; per loro conto, i colleghi di questa Procura Generale Tiziana Cugini e Claudio Cicchella hanno rispettivamente coordinato delle iniziative coi Sostituti delle Procura in tema di legge 26 novembre 2021 n. 206, **c.d. riforma del processo civile**, con particolare attenzione, tra gli altri, al c.d. *allontanamento d'urgenza* di cui all'art. 403 c.c., e di D. L. 24 agosto 2021 n. 118, con particolare riferimento alle misure in tema di **crisi di impresa**.

In questo distretto si è svolta una costante attività di sensibilizzazione e di formazione del personale di magistratura requirente sui **reati di violenza di genere c.d. da “codice Rosso”**, mediante incontri di aggiornamento, che hanno visto come apprezzato relatore il magistrato della Pianta Organica Flessibile Andrea Claudiani, scambio di buone prassi, emanazione di direttive da parte di questo Procuratore Generale,

sottoscrizione di protocolli e costante monitoraggio del flusso di procedimenti in materia. Tutto ciò al fine di cercare di scongiurare il vero pericolo in questi procedimenti penali: la mancata capacità di valutazione, da parte dell'autorità giudiziaria, del rischio concreto di future azioni violente nei confronti della persona denunciante, che nella quasi totalità dei casi è una donna che incolpa un uomo. Lo strumento penale deve essere celere e, una volta esclusa la natura strumentale della querela, non deve lasciare sola ed indifesa la persona che trova il coraggio di denunciare. Questi reati presentano una forte componente emotiva in quanto nascono all'interno di relazioni tossiche od all'esito di interruzioni di legami sentimentali, in cui una persona non accetta la libera determinazione dell'altra e manifesta in forme criminali una concezione possessiva dell'altra parte, al punto di privarne la libertà personale ed emotiva. Lo sforzo repressivo dell'autorità giudiziaria deve essere dunque all'altezza del delicato compito assegnato per debellare quella disumana carneficina, fisica e psicologica, che annualmente presenta un conto inconcepibile in termine di vittime femminili. Senza dimenticare, peraltro, che l'attività di cura non può limitarsi alla mera repressione, ma quest'ultima è solo una delle tre indicazioni della convenzione di Istanbul, icasticamente raffigurate dalla regola delle tre "P": prevenzione, protezione e punizione. Non a caso questa Procura Generale, qualora un processo di quelli in esame venga definito in appello con la remissione di querela, attiva ugualmente un controllo con le forze di polizia al fine di verificare se alla definizione della lite giudiziaria corrisponda un'effettiva ricomposizione del conflitto tra le parti.

Degni di nota sono anche i lavori dell'*Osservatorio sul corretto uso del linguaggio giuridico*, composto da una rappresentante per ciascuna Procura del distretto, segnatamente Patrizia Mattei, Michela Petrini ed Elena Neri. Le valenti colleghe hanno realizzato un pregevole documento, presentato all'Università di Perugia il 23 novembre 2022, in occasione del convegno su "*Violenza di genere e linguaggio giuridico*". Il documento è stato poi oggetto di approfondimento, in tre distinti incontri nel corso dell'anno 2023 negli uffici giudiziari di Terni, Spoleto e Perugia, rispettivamente il 23 aprile, il 29 maggio ed il 26 giugno. In tali occasioni hanno preso la parola, come relatori, anche i vertici della magistratura giudicante del distretto nonché degli Organi Forensi della Regione. Alle iniziative ha presenziato un elevato numero di magistrati e di avvocati.

Con l'**Università di Perugia** è proseguita la fattiva collaborazione sulla scia della convenzione adottata nell'agosto 2021, volta a favorire, su tematiche di comune competenza ed interesse, la formazione e informazione, la valutazione, l'elaborazione ed il monitoraggio di progetti, l'organizzazione di eventi, seminari e convegni nazionali e internazionali e la possibilità di far svolgere agli studenti attività di stage e tirocinio nonché tesi di laurea, dottorato, scuola di specializzazione o master. Grazie alla convenzione, si sono proseguiti i tirocini previsti dall'art. 73 della legge n. 98 del 2013, ed incrementato corposamente il numero di tirocini curricolari, al fine di consentire agli studenti dell'ateneo perugino, segnatamente ma non esclusivamente a quelli della facoltà di giurisprudenza, di prendere visione, con uno *stage* nell'ufficio di Procura Generale della durata minima di 75 ore, del concreto svolgimento dell'attività giudiziaria.

Sono state inoltre discusse **due tesi di laurea**, alle quali ha partecipato personalmente questo Procuratore Generale, in un caso anche nelle vesti di correlatore, che hanno direttamente interessato quest'ufficio giudiziario. Una del neodottore Alessandro Gentile, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale,

dal titolo *“Interfaccia Utente ed esperienza di utilizzo. Progetto di una app per la Procura Generale presso la Corte di Appello di Perugia”*. L'altra della neodottoressa Giulia Cerchece, già tirocinante curriculare in quest'ufficio, presso la Facoltà di Giurisprudenza, dal titolo *“La Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Perugia. Profili organizzativi e proiezioni statistiche”*.

Sin qui i risultati che si ritengono meritevoli di apprezzamento. Occorre tuttavia tratteggiare anche scenari meno luminosi.

Rimane purtroppo **eccessiva la durata dei processi penali** nel distretto, anche se va accolta con soddisfazione, a prescindere da ogni valutazione sul merito della decisione, talvolta ancora non definitiva, l'avvenuta **celebrazione**, di processi penali che hanno avuto vasta eco mediatica, tra cui quelli di seguito indicati: - patteggiamento in primo grado del reato di traffico di influenze illecite, così come da ultimo qualificata l'originaria contestazione corruttiva, ipotizzata nei confronti di un magistrato del distretto romano, già membro del CSM, relativamente a fatti anteriori al maggio 2019; - assoluzione in appello, confermata in Cassazione, dalle ipotesi criminose di violazione del segreto d'ufficio, nei confronti dello stesso magistrato e di altro collega, all'epoca dei fatti Procuratore Generale della Cassazione, per vicende dell'aprile-maggio 2019; - riforma con assoluzione in appello, poi annullata in Cassazione a seguito di ricorso di questa Procura Generale, con rinvio ad altra autorità giudiziaria, del reato di sequestro di persona, asseritamente commesso nel maggio 2013 da alcuni esponenti della Polizia di Stato nei confronti di una cittadina kazaka; - patteggiamenti e condanne, anche in appello, di alcune persone coinvolte nel procedimento relativo a reati ai danni della pubblica amministrazione nella gestione del sistema sanitario regionale, in ordine a fatti anteriori all'aprile 2019; - condanna alla pena dell'ergastolo, in sede di giudizio di rinvio, di un cittadino nigeriano accusato di aver ucciso una giovane ragazza, a Macerata il 30 gennaio 2018; - patteggiamento in primo grado dei reati di accesso abusivo a sistema informatico e rivelazione di segreto d'ufficio nei confronti di un cancelliere della Procura della Repubblica di Perugia relativamente a fatti accertati nel luglio 2022 .

Tuttora irrisolta la persistente, annosa, questione dell'**edilizia giudiziaria** degli uffici perugini, in quanto a fronte di un'inevitabile accelerazione dell'iter burocratico, che ha portato all'approvazione del progetto della costruzione della nuova sede del Tribunale e della Procura di primo grado, rimangono ancora lontani i tempi di inizio dei lavori, previsti non prima dell'autunno del 2024.

Così come continua la **sofferenza gestionale dell'ufficio giudiziario requirente spoletino**, non solo orfano della titolarità del Procuratore per oltre nove mesi, a causa del pensionamento del precedente titolare, ad oggi non ancora sostituito, ma anche sempre più oberato dai nuovi adempimenti burocratici, a cui non riesce a far fronte a causa di fisiologiche carenze nell'organico della magistratura e, soprattutto, del personale amministrativo e di quello di polizia giudiziaria.

Analogamente, l'ufficio **requirente minorile perugino** presenta, ad oggi, la totale scopertura dell'unico posto di sostituto in organico.

Purtroppo, come sopra accennato, anche in occasione di questa inaugurazione dell'anno giudiziario non si può sfuggire alla sfiante litania sull'eccessiva durata dei processi penali, autentica piaga del nostro sistema giudiziario. In questo intervento non si vuole stancamente ripetere la interminabile geremiade sulle disfunzioni



e carenze di un servizio, essenziale per la collettività. Tuttavia, il tentativo di individuare le linee di indirizzo su cui si è concentrata l'attività di questa Procura Generale e degli uffici giudiziari requirenti, finalizzata alla riduzione dei tempi processuali, non può ignorare come alcuni presupposti, sui quali la magistratura non può intervenire, siano essenziali per il buon andamento del sistema.

Già da queste prime succinte note si possono dunque scorgere, pur nella limitata ottica del piccolo distretto umbro, i temi che in generale investono il sistema giudiziario nazionale e che, molto sinteticamente, possono essere ricondotti a tre profili, tra loro distinti ma strettamente connessi: stabilità normativa, cultura dirigenziale e risorse, umane e materiali.

**Stabilità normativa.** L'anno 2023 ha costituito il primo banco di prova della riforma epocale dell'ordinamento giudiziario, del processo penale e di quello civile. Questi interventi sono tutti ispirati primariamente, ma non solo, dall'intento di ridurre l'arretrato del contenzioso e la durata dei processi. A tal fine sono stati investiti dei fondi del PNRR per l'assunzione, nei soli uffici giudicanti e con esclusione di quelli requirenti di primo e secondo grado, di personale a tempo determinato, destinato agli Uffici del Processo. Il raggiungimento di obiettivi ambiziosi rappresenta un espresso *target*, al cui conseguimento è condizionata la concessione dei fondi europei. Tuttavia, la meta auspicata si è rivelata irraggiungibile e quindi si è giunti ad una revisione del programma del PNRR, così come da nota del Gabinetto del Ministro di Giustizia dello scorso 21 dicembre 2023.

È altresì evidente come le invocate trasformazioni delle prassi lavorative abbiano delle delicate ricadute sull'organizzazione interna degli uffici, che devono rimodellarsi per adattarsi alla nuova veste normativa.

Al fine di verificare l'impatto delle innovazioni normative, questa Procura Generale ha costantemente monitorato gli effetti dell'entrata in vigore della c.d. "*Riforma Cartabia*", così come già in precedenza ricordato, con particolare attenzione alla vigilanza del Procuratore della Repubblica sul rispetto delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato, sulla retrodatazione delle notizie di reato, sui tempi di definizione dei fascicoli a mod. 45, sull'utilizzo dei Vice Procuratori Onorari nelle udienze predibattimentali, sulle modalità di conferimento dell'assenso sulle misure cautelari, sugli istituti di giustizia riparativa, sulle modalità di presentazione dell'impugnazione da parte della pubblica accusa, nonché sul nuovo rito minorile. Al riguardo, ancor prima dell'entrata in vigore della riforma, nell'ottobre 2022, si è organizzato il sopra menzionato incontro di autoformazione per la magistratura requirente del distretto, aperto a quella giudicante ed all'avvocatura.

Nell'aprile del 2023, inoltre, il Presidente della Sezione Penale della locale Corte d'Appello ha coinvolto questo Procuratore Generale nella risposta congiunta all'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Giustizia in ordine al "*questionario per la rilevazione degli effetti prodotti dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022*".

Sempre nella prospettiva di riempire di contenuti la riforma del codice di rito, lo scorso 18 aprile 2023 questa Procura Generale ha emanato un provvedimento, dopo concertazione con i Sostituti dell'Ufficio e incontri sia con il Presidente di Sezione della Corte che con i Presidenti dei tre Ordini Forensi e delle rispettive Camere Penali, con cui si sono fissati alcuni criteri in tema di **concordato in appello**. Detti criteri cercano di accelerare i tempi per l'eventuale formalizzazione dell'accordo ai sensi e per gli effetti del citato art. 599-bis

Quanto appena evidenziato dimostra l'impegno concretamente manifestato dagli uffici requirenti nel distretto umbro per l'attuazione della riforma. Tuttavia, se si vogliono raggiungere gli obiettivi prefissati è necessario che l'impianto normativo rimanga inalterato per il tempo ragionevolmente indispensabile per la sua concreta attuazione. Quindi se è legittimo che le mutevoli maggioranze di governo presentino impostazioni anche radicalmente diverse in tema di politica giudiziaria, è tuttavia necessario che alcune scelte di fondo siano condivise da una maggioranza molto più ampia di quella contingente del singolo arco legislativo, in modo che le direttrici possano rimanere durature in un periodo sufficientemente lungo, proprio per garantire il buon andamento amministrativo. Inoltre, qualora si adotti un'impostazione fortemente innovativa sul piano processuale, questa deve fortemente perseguita nel momento della sua pratica attuazione, con una concentrazione di risorse umane, materiali e tecnologiche. In caso contrario, l'abbandono o la mancata realizzazione dell'obiettivo accentua un pernicioso senso di sconforto negli operatori e determina uno stato di disorientamento, che si riflette negativamente sulla qualità dell'attività giudiziaria.

Al riguardo, si pensi a due esempi. In primo luogo, la riforma "*Cartabia*" ha fortemente spinto nella direzione di una **giustizia riparativa**. Scelta coraggiosa e sicuramente in linea con il precetto costituzionale sulla natura rieducativa della sanzione penale, vista, quest'ultima, come *extrema ratio* e quindi in un'ottica residuale. Ciò comporta anche il forte ridimensionamento della concezione "*carcerocentrica*" del diritto penale. Tale riforma, peraltro, che punta principalmente sull'istituto della "*messa alla prova*", per essere efficace presuppone una serie di interventi stragiudiziali ed una capacità di azione da parte degli uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) che non trovano alcun riscontro nella concreta realtà quotidiana. Anche nel distretto umbro, l'UEPE è in grave difficoltà nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, per l'eccessivo ampliamento delle competenze a fronte di un organico carente. In pratica, si rischia di comminare una serie di misure alternative alla detenzione, senza alcun effettivo controllo sulla seria capacità rieducativa dell'imputato. Con l'ulteriore conseguenza che le misure alternative e la messa alla prova non costituiscono uno strumento di recupero sociale, così come dovrebbero essere in ossequio alla loro funzione, ma si rivelano, nella quotidiana esperienza, una forma di elusione della sanzione penale.

Per quanto riguarda poi l'esperienza applicativa nel giudizio di cognizione d'appello delle pene sostitutive di pene detentive brevi, la stessa è, per ora, assai limitata. La Corte d'appello perugina non ha ancora avvertito l'esigenza di un coordinamento o di protocolli con gli UEPE, come pure di adottare possibili schemi operativi. In concreto, si sono registrate soltanto alcune istanze di applicazione di pene sostitutive nella forma dell'incidente di esecuzione, mentre solo di recente, in sporadici casi, si sono presentate come richieste formulate in sede di motivi di impugnazione, sia originari, sia nuovi o aggiunti, avverso decisioni di condanna in primo grado. Per l'effetto, nel periodo in esame, la Corte d'Appello non ha fissato udienze destinate appositamente alla pronuncia su tali pene sostitutive.

Peraltro, il rischio di condotte apparentemente elusive del dettato normativo è riscontrabile, in questo distretto, anche nella pratica attuazione delle misure alternative alla detenzione, nella fase esecutiva innanzi alla magistratura di sorveglianza. A tal fine, presso questa Procura Generale operano degli ufficiali di polizia giudiziaria che, in sintonia con le forze di polizia, si adottano per verificare che i luoghi indicati come sede di

attività lavorativa da espletare in alternativa al carcere siano effettivamente luoghi di lavoro e non delle mere indicazioni domiciliari.

In pratica, nel distretto umbro la giustizia rieducativa, intesa nella sua accezione ampia comprensiva sia della giustizia riparativa in senso proprio, intesa come giustizia rigenerativa che permetta la risoluzione delle questioni con l'intervento di un terzo, diverso dal giudice, sia del distinto settore delle misure alternative al carcere, è una formula priva di effettivo contenuto. In considerazione dell'eccessivo numero di procedimenti da gestire, l'organo giudicante non è messo in condizione di accertare l'effettiva realizzazione né del cammino stragiudiziale di riconciliazione tra la vittima e l'autore del reato, né del progetto rieducativo, a cui sono subordinate le misure alternative al carcere. Ciò non solo per carenze di risorse ma anche per una normativa ondivaga che invece di tendere, coerentemente coi principi di giustizia riparativa, ad una progressiva depenalizzazione, interviene all'opposto con l'incriminazione di nuove fattispecie e con la previsione di ulteriori aggravanti. Come verificatosi in tema di prevenzione e contrasto dei raduni illegali, oppure con la creazione della nuova figura incriminatrice dell'omicidio nautico, o ancora con quegli interventi normativi che nell'opinione pubblica vengono denominati proprio con riferimento all'onda emotiva di fatti di indubbio allarme sociale, quali ad esempio il "*decreto Cutro*" o il "*decreto Caivano*". L'effetto inevitabile è quello di un ulteriore ingolfamento delle aule giudiziarie con fatale allungamento dei tempi del processo.

Altro esempio di modifica normativa connotata dal forte significato ideologico, ma dalla sua incapacità di effettiva attuazione, è rappresentata dall'innovazione del **Processo Penale Telematico** (PPT). Si è fissato il termine della fine dell'anno 2023 per l'emanazione dei regolamenti di attuazione per il deposito telematico degli atti del processo penale. Nel corso dell'anno 2023 è stata avviata una sperimentazione che ha visto, tra le sedi prese a campione, anche quella della procura distrettuale perugina. Purtroppo, a fine novembre la situazione è apparsa in tutti i distretti estremamente lacunosa e sono stati presentati al Ministero di Giustizia dei documenti unitari, ai quali ha dato un decisivo contributo la procura perugina. Si sono descritte le carenze del sistema e le gravi disfunzioni processuali, al punto che è emersa forte la richiesta del mantenimento di un doppio regime, cartaceo e telematico, per impedire la paralisi del sistema. Per l'effetto, con Decreto Ministeriale n. 217 del 29 dicembre 2023 si è prevista la possibilità di estendere il deposito con modalità non telematiche anche per numerose tipologie di atti giudiziari.

Anche sul punto questo distretto non si è limitato alla pur doverosa emersione delle criticità del sistema informatico, ma si è fattivamente impegnato per il suo miglioramento. Non solo con la menzionata disponibilità alla sperimentazione, ma anche con l'indizione da parte di questa Procura Generale di un incontro sul tema "*Il nuovo applicativo del processo penale telematico: lo stato dell'arte della sperimentazione, i problemi aperti e le prospettive future*" che ha visto la partecipazione in veste di relatori del Rid requirente, dei Procuratori del distretto e dell'ing. Vincenzo De Lisi, quale Direttore del DGSIA del Ministero di Giustizia. All'incontro hanno partecipato i magistrati ed il personale amministrativo, destinato all'utilizzo del nuovo applicativo, degli uffici requirenti del distretto.

L'**informatizzazione** rappresenta il volano dell'accelerazione dei tempi della giustizia. L'approccio corretto appare quello del *bottom up*, adottato ad esempio nella realizzazione della sopra menzionata Banca Dati di

Merito, mentre invece più problematico appare quello *top down*, che si realizza quando le decisioni vengono prese tutte dal vertice. Soprattutto in questa seconda ipotesi appare essenziale il ruolo dei CISIA che dovrebbero fungere da cinghia di trasmissione tra le determinazioni assunte a livello ministeriale e la loro concreta adozione a livello locale. L'esperienza ormai pluriennale dimostra che questo dialogo virtuoso non si è quasi mai realizzato, per cui è indispensabile una ristrutturazione dei CISIA stessi in modo da renderne effettivamente utile la loro presenza sul territorio. Si è costretti a ribadire quanto testualmente affermato nella relazione dell'anno scorso secondo cui appare *“paradossale che questa Procura Generale abbia avuto un fecondo rapporto di collaborazione con la DGSIA, a livello nazionale, mentre a livello distrettuale, a fronte di un fertile continuo confronto con il RID requirente, si sia dovuto amaramente constatare la totale assenza propulsiva del CISIA distrettuale, anche quando formalmente sollecitato”*.

Nell'invocata esigenza di stabilità normativa vanno inquadrati anche le **modifiche al Codice penale, sia sostanziale che processuale**. Per un verso, l'introduzione di nuove fattispecie di reato è ammissibile solo alla luce dell'effettiva gravità, intesa come lesione di beni costituzionalmente garantiti, alla concreta diffusione ed alla potenziale diffusività criminosa dei fatti che si intendono sanzionare. Dall'altro, le modifiche sul rito necessitano di un doveroso periodo di assimilazione, meditazione ed interpretazione da parte della giurisprudenza e possono giustificarsi solo se idonee a contemperare le esigenze di efficienza con il rispetto delle garanzie difensive. Per questo le legittime scelte legislative devono sempre rifuggire dall'emotività del momento storico e della volubile opinione pubblica, specie di quella securitaria, ed essere, al contrario, frutto di ponderazione ed equilibrio.

Al riguardo, si pensi agli **adempimenti introdotti in tema di “Codice Rosso”**, con due interventi legislativi, tra l'agosto ed il novembre 2023 nell'arco di poco più di tre mesi, che impongono, per un verso, l'obbligo di sentire entro tre giorni la persona offesa e, dall'altra, ai Procuratori, di relazionare trimestralmente sul rispetto degli adempimenti. E' evidente come tali incombenze debbano rappresentare uno strumento di ulteriore capacità investigativa e non ridursi ad un mero adempimento burocratico. A tal fine la novellata normativa prevede, in caso di omessa audizione da parte del Sostituto entro i tre giorni, l'intervento sostitutivo del Procuratore nei confronti del Sostituto, con la possibilità di osservazioni da parte di quest'ultimo. Questa previsione sembra inutilmente defaticante e rappresenta un dispendio di energie, che, invece, dovrebbero essere finalizzate all'unico ed esclusivo scopo di garantire l'immediata e tempestiva valutazione del rischio, rappresentato dai fatti denunciati. Sempre in questa prospettiva, volta ad evitare l'appesantimento burocratico delle Procure del distretto, già di per sé gravate da continui nuovi impegnativi obblighi comunicativi, questa Procura Generale ha cercato di offrire una lettura interpretativa, condivisa e snella, dell'obbligo in capo ai Procuratori di riferire sul rispetto dei nuovi compiti in tema di reati da *“Codice Rosso”*.

**Cultura dirigenziale.** L'obiettivo della riduzione dell'arretrato e della durata dei processi non è nato con i fondi del PNRR, ma costituisce da tempo un requisito di valutazione dei dirigenti giudiziari. A tal fine si utilizzano degli indici quali il *“disposition time”*, che compara i procedimenti pendenti e quelli chiusi alla fine di un anno con indicazioni sul tempo massimo di durata, quello di *“definizione”*, che compara i procedimenti definiti nell'arco di un anno con quelli in entrata nello stesso arco temporale, e quello di *“smaltimento”*, che

accerta il numero di procedimenti rimanenti al termine dell'anno rispetto a quelli pendenti all'inizio dello stesso anno. Questi parametri sono sicuramente utili per esaminare il flusso di affari, ma non possono costituire l'unico metro di valutazione della capacità di dirigere un ufficio giudiziario. Nel bagaglio professionale del moderno dirigente giudiziario non può mancare la cultura manageriale, ma senza che ciò comporti una versione aziendalistica dell'ufficio. Quindi, per un verso, è inutile invocare maggiori risorse, pur necessarie, se poi non si è capaci di valorizzarle; dall'altro, il lavoro dirigenziale e, più in generale, quello della magistratura deve essere valutato con parametri oggettivi, ma non coi soli dati statistici.

L'eccessiva attenzione al dato numerico oltre che l'accentuazione di adempimenti formali, non idonei al soddisfacimento di effettive esigenze processuali, può comportare la riduzione del sistema ad un mero ingestibile "*sentenzificio*", in cui contano solo il numero di procedimenti definiti, a prescindere dall'effettivo rilievo qualitativo e quindi dal loro peso ponderale. L'effetto perverso è quello di alimentare una concezione burocratica della funzione giudiziaria che non assolve al suo compito primario di tutela di principi costituzionali. Se la decisione giudiziale deve essere assolutamente indifferente ai concreti interessi su cui incide, non può neanche perpetuare una sua mera autoreferenziale riproduzione, come tale attenta alla difesa delle sue prerogative e sostanzialmente indifferente ai valori in gioco, nell'ottica di una "*giustizia difensiva*". La prevedibilità delle decisioni giudiziarie, valore assolutamente auspicabile al fine di evitare solipsistiche arbitrarie interpretazioni giurisprudenziali, non deve risolversi in mero conformismo giudiziario, come meccanica ed asettica riproposizione del precedente. In questo contesto si colloca la novità della Banca Dati di Merito, creata nel distretto umbro. La stessa vuole fornire una consapevole conoscenza dell'esito delle iniziative giudiziarie al fine, per un verso, di evitare un inutile esercizio dell'azione penale e, dall'altro, di mutare orientamenti giurisprudenziali, apparentemente non conformi al dettato normativo.

In definitiva, la bontà dell'esercizio dell'azione penale non può essere misurata esclusivamente dal suo accoglimento nelle successive fasi del giudizio, in quanto a volte l'alternarsi di decisioni differenti, nei diversi gradi del giudizio, è il sintomo migliore per ritenere che certi processi vadano celebrati in un pubblico dibattito, anche qualora le richieste di condanna vengano smentite nella decisione finale. Secondo l'insegnamento contenuto nel noto passo del Digesto, attribuito ad Ulpiano, non esiste alcuna certezza per cui la decisione del giudice di appello, in caso di riforma, sia migliore di quella del giudice di primo grado.

Si consideri, a mero titolo di esempio, come questa Procura Generale abbia impugnato le sentenze di assoluzione emesse in primo grado nei confronti di due magistrati, accusati di aver violato segreti d'ufficio con riferimento ad atti pervenuti al CSM, in sede predisicplinare. Sia la locale Corte d'appello che la Cassazione hanno confermato tali pronunzie assolutorie, ma il corso del giudizio è servito a meglio precisare i contorni del segreto degli atti in esame. D'altronde che tale questione fosse sicuramente controversa è desumibile dalla circostanza che lo stesso autorevole rappresentante della Procura Generale della Cassazione, nella sua requisitoria, ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione di questa Procura Generale.

**Flussi degli affari degli uffici requirenti.** Si è sopra ricordato come l'attenzione al dato numerico non possa rappresentare l'unico parametro di valutazione dell'efficienza di un sistema giudiziario, ma non per questo va ignorato.

Anche nell'anno 2023 questa Procura Generale ha proseguito l'attività di monitoraggio, iniziata l'anno precedente, dei flussi degli affari delle Procure del distretto, al fine di valutare l'utile esercizio dell'azione penale nonché la riduzione dei tempi processuali. Dallo stesso è emerso quanto segue.

**Pendenze nella fase delle indagini.** A Perugia e Terni le pendenze sono diminuite, rispettivamente da 4375 a 3945 nonché da 1343 a 1308. Diversamente, a Spoleto le pendenze sono aumentate, da 1375 a 1601.

**Misure cautelari.** A Perugia rispetto al precedente monitoraggio sono aumentate le richieste di misure cautelari personali, 168 rispetto a 136, mentre sono diminuite quelle reali, 85 rispetto a 135. In argomento, sarebbe apprezzabile fornire un'analisi per tipologia di reati. Anche a Terni sono aumentate le richieste di misure cautelari personali, 52 rispetto a 47, mentre sono diminuite quelle reali, 16 rispetto a 31. Diversamente, a Spoleto sono diminuite le richieste di misure cautelari sia personali, 48 rispetto a 56, che reali, 29 rispetto a 67.

**Esecuzioni.** In tutti gli uffici giudiziari requirenti sono stati approntati dei provvedimenti volti a ridurre il numero di procedimenti pendenti nella fase esecutiva

**GIP.** Mentre a Perugia il numero di sentenze di assoluzione, pari a 37, emesse a seguito di giudizio abbreviato, è identico a quello di condanna, a Spoleto e Terni il numero di sentenze di assoluzione è superiore a quello di condanna. Infatti, a Spoleto a fronte di 20 sentenze di assoluzione, sono 13 quelle di condanna, mentre a Terni rispetto a 18 assoluzioni compaiono 15 condanne. Sia a Perugia che a Spoleto appare elevato il numero di procedimenti restituiti all'organo inquirente, rispettivamente pari a 88 ed a 92, per cause diverse da quelle di cui all'art. 409, comma 5° c.p.p., che disciplina la procedura di imputazione coatta. A Terni, invece, l'analogo numero di procedimenti è contenuto, pari a 10.

**Tribunale Monocratico.** In tutto il distretto rimane elevato il numero di assoluzioni a seguito di dibattimento in primo grado. Per quanto riguarda il rito monocratico, a Perugia il numero di assoluzioni è pari a 1031, a cui vanno aggiunte 626 sentenze di non doversi procedere per prescrizione del reato, rispetto a quello delle condanne, pari a 702. A Spoleto il numero di assoluzioni è pari a 472, a cui vanno aggiunte 452 sentenze di non doversi procedere per prescrizione del reato, rispetto a quello delle condanne, pari a 154. A Terni il numero di assoluzioni è pari a 562, a cui vanno aggiunte 63 sentenze di non doversi procedere per prescrizione del reato, rispetto a quello delle condanne, pari a 335.

**Tribunale Collegiale.** Per quanto riguarda il rito collegiale, a Perugia si registra un basso numero di condanne, 28, rispetto a 45 assoluzioni ed a 18 sentenze di non doversi procedere per avvenuta prescrizione del reato. Diversamente a Spoleto e Terni il numero di condanne supera quello delle assoluzioni. Infatti, nel primo caso, a fronte di 20 condanne si riscontrano 11 assoluzioni e 5 sentenze di non doversi procedere per avvenuta prescrizione del reato, mentre a Terni il numero di condanne, 25, è superiore a quello delle assoluzioni, pari a 20, ed a 3 sentenze di non doversi procedere per avvenuta prescrizione del reato.

Dai dati appena esposti risulta quindi **un'apprezzabile diminuzione delle pendenze dei procedimenti nella fase delle indagini, ma tuttora un numero eccessivo di assoluzioni in dibattimento.**

In argomento, merita segnalare come sia stato rimarcato dal Procuratore perugino la positiva incidenza di alcune modifiche della "*riforma Cartabia*". Infatti, in attuazione anche degli Orientamenti della Procura

generale della Corte di Cassazione e di quelli di questa Procura generale, il Procuratore distrettuale ha adottato una direttiva avente ad oggetto le “*Iscrizioni nel registro delle notizie di reato a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs n. 150/22 (c.d. riforma Cartabia)*”, con la quale sono stati indicati i criteri per la corretta applicazione del rinnovato art. 335 c.p.p. Con la Presidenza del Tribunale di Perugia sono stati poi effettuati numerosi incontri finalizzati proprio a regolamentare le novità di interesse recate dalla *riforma Cartabia* e stipulato un importante protocollo avente ad oggetto l’udienza predibattimentale ed in particolare la formazione del fascicolo per il dibattimento, il cui obiettivo è semplificare gli adempimenti amministrativi nell’ottica di consentire i migliori risultati deflattivi nella nuova udienza. In questo senso, sembra opportuno segnalare come si sia stabilita la presenza obbligatoria dei sostituti togati all’udienza predibattimentale e questa scelta, pur onerosa per i magistrati dell’ufficio, sembra stia dando buoni risultati in termini di definizione dei procedimenti; nelle udienze predibattimentali celebrate, i procedimenti ivi definiti sono di poco oltre il 25%. Per suo conto, il Procuratore spoletino ha rappresentato che al 30 giugno 2023 non risultano essere state fissate dal Tribunale di Spoleto udienze “predibattimentali”, sicchè non è possibile valutare l’incidenza sulla definizione dei procedimenti. Preoccupa invece, sempre in relazione alle *udienze predibattimentali*, il prevedibile aumento di lavoro per le segreterie, determinato dalla necessità di sdoppiare il fascicolo del pubblico ministero, con creazione del fascicolo dibattimentale per il Giudice sin dall’udienza predibattimentale; il tentativo del Procuratore spoletino di adottare un protocollo d’intesa analogo a quello adottato dalla Procura e dal Tribunale di Perugia, con creazione cioè del fascicolo dibattimentale solo nei casi di “rinvio a giudizio”, non è sinora andato a buon fine a seguito di una mancata disponibilità del Tribunale. Il Procuratore ternano ha analogamente segnalato la criticità della novella avente ad oggetto l’udienza predibattimentale in quanto ha reso necessario adottare misure organizzative per garantire la formazione del doppio fascicolo e adempimenti aggiuntivi tenuto conto delle notificazioni da completare prima dell’invio dei suddetti fascicoli. Altra criticità segnalata è arrivata dal subprocedimento avente ad oggetto la retrodatazione delle iscrizioni a registro notizie di reato tenuto conto della mancata informatizzazione di detto subprocedimento.

Sempre in tema di **flussi di affari**, merita il richiamo dei dati riportati dal “*cruscotto degli obiettivi del PNRR*” del sito Cosmag all’indirizzo [https://csmstat.shinyapps.io/monitoraggio\\_pnrr/](https://csmstat.shinyapps.io/monitoraggio_pnrr/), in ordine al tendenziale raggiungimento degli obiettivi posti dal PNRR negli uffici giudiziari italiani, comprensivi quindi di quelli umbri.

Sul punto preoccupa il dato che riguarda i tempi di celebrazione dei dibattimenti penali nelle Corti d’Appello, ivi compresa quella perugina. Infatti, mentre l’obiettivo del PNRR per l’anno 2026 è di una durata di 300 giorni del dibattimento, quella attualmente ipotizzabile, alla luce dell’odierna tendenza, è di ben 800 giorni per la media nazionale e di 600 giorni per la Corte perugina. Quindi, per quanto riguarda il nostro distretto, si ipotizza una durata del processo in appello doppia rispetto a quella agognata dal PNRR.

Dato molto più confortante, invece, per i Tribunale del distretto, dove i risultati appaiono non solo in linea, ma addirittura migliori rispetto a quelli auspicati. Sul punto incide tuttavia sicuramente il numero di pronunzie di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, nonché l’effetto deflattivo di alcune riforme, quali

quelle della “*messa alla prova*” nella fase dibattimentale oltre che l’introduzione della norma di cui all’art. 420quater c.p.p., che ora impone la sentenza, inappellabile, di non doversi procedere, nell’ipotesi di mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato.

**Risorse.** Gli uffici requirenti hanno dovuto contare sulle proprie risorse ordinarie senza poter fruire del personale assunto, a tempo determinato, coi fondi del PNRR.

Purtroppo, a fronte di sempre nuovi ed impegnativi compiti, permangono gravi scoperture **nell’organico del personale amministrativo** degli uffici requirenti. In generale, su 158 unità, previste nell’organico, ne sono coperte solamente 126 con una percentuale di scopertura del 20,25%. La scopertura è pari all’8% per la Procura Generale, al 10% per quella minorile, al 20% per la procura distrettuale perugina, al 29,27% per quella ternana ed al 23,53% per quella spoletina. È evidente come in un ufficio di piccole dimensioni anche una modesta scopertura nell’organico del personale amministrativo abbia delle gravi negative ricadute sull’attività giudiziaria.

Ciò premesso, per quanto riguarda la funzionalità gestionale, mentre la Procura perugina ha assunto una sua precisa fisionomia, sotto la salda ed autorevole direzione del Procuratore Raffele Cantone, quella **spoletina risente della vacanza del posto di Procuratore dal marzo del 2023**. Il facente funzioni Vincenzo Ferrigno ha sagacemente ed encomiabilmente condotto l’interregno, ma una direzione stabile e non precaria è assolutamente necessaria per un ufficio che soffre della grave congenita difficoltà strutturale, rappresentata dall’esiguità dell’organico del personale amministrativo e di quello di polizia giudiziaria.

La situazione di Spoleto, più volte segnalata alle autorità nazionali, rappresenta emblematicamente quali possano essere i guasti connessi alla non adeguatamente ponderata soluzione normativa dei nodi della geografia giudiziaria. Spetta indubbiamente alla politica decidere se operare un accorpamento delle sedi giudiziarie più piccole in quelle più grandi o, al contrario, privilegiare la giustizia di prossimità. Quello che non può essere consentito è mantenere gli uffici giudiziari senza prevedere risorse adeguate. Nel caso di Spoleto, l’inclusione nel suo circondario dei territori di Foligno, Spello, Todi, Marsciano e Deruta è avvenuta senza un idoneo aumento della pianta organica, soprattutto di quella del personale amministrativo e di polizia giudiziaria, con l’effetto che anche ad organico completo l’ufficio giudiziario non è in grado di rispondere in tempi soddisfacenti alla domanda di giustizia.

Un discorso a parte meritano **l’ufficio minorile** e quello ternano. Nel primo, l’organico è composto dal Procuratore e da un solo Sostituto. Nel momento in cui quest’ultimo si è dimesso dalla magistratura, nell’ottobre del 2023, il posto è tuttora scoperto e non lo si è potuto immediatamente coprire con l’unico magistrato della Pianta Organica Flessibile, in quanto collocato in altra sede giudiziaria, in ossequio al precetto inderogabile della sostituzione di personale di magistratura in collocamento in aspettativa per maternità. In pratica la gestione dell’ufficio è ricaduta sulle sole spalle del Procuratore Flaminio Monteleone che, per quanta totale abnegazione ed indubbia capacità abbia infuso, non può certo da solo sostenere il peso di un ufficio gravato da nuove delicate incombenze, quali ad esempio quelle sancite dalla legge n. 159 del 2023 recante *“misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”*.



Ciò impone alcune riflessioni. Innanzi tutto, in occasione della modifica della pianta organica della magistratura, realizzata anteriormente all'immissione in possesso di questo Procuratore Generale, il Ministero di Giustizia avrebbe dovuto ampliare l'organico sia dei Sostituti dell'ufficio minorile sia, soprattutto, dei magistrati della Pianta Organica Flessibile. Nei fatti, solo l'estrema disponibilità e professionalità che il magistrato umbro della Pianta Organica Flessibile Andrea Claudiani ha sempre fornito nei tre uffici dove è stato periodicamente assegnato, segnatamente spoletino, ternano e minorile, hanno consentito di far fronte alle distinte esigenze. A prezzo, peraltro, di una perenne precarietà e temporaneità delle prestazioni dello stesso magistrato, che non giova né alla sua dignità lavorativa né alla funzionalità degli uffici.

In secondo luogo, la normativa del CSM in tema di applicazione di magistrati in ambito distrettuale appare, in primo luogo, eccessivamente rigida nei presupposti, in quanto modulata su una disciplina valida per tutti i distretti, che come tale non tiene nella doverosa considerazione le esigenze peculiari di un distretto piccolo come quello umbro, e, per di più, oltre modo complessa, se non decisamente cervelotica, basti considerare che il testo attualmente in vigore dal 2018 consta di ben 173 articoli.

Per quanto riguarda invece la **procura ternana**, nel corso dell'anno si sono succedute delle contrastanti pronunzie, in sede cautelare, della giustizia amministrativa, in primo e secondo grado, in ordine all'impugnazione in quella sede del provvedimento del CSM, del gennaio 2023, di mancata conferma nelle funzioni direttive del Procuratore. Il giudizio negativo, appena menzionato, non sembra concernere tuttavia carenze gestionali quanto i requisiti dell'indipendenza, imparzialità ed equilibrio. Queste condizioni sono state in precedenza già peraltro valutate dallo stesso CSM, seppure ad altri fini quale quello dell'ipotetica incompatibilità ambientale funzionale, senza che in quella sede si fosse giunti ad effetti censori. Inoltre, il CSM ha ritenuto di non costituirsi in giudizio, a fronte della menzionata impugnazione del suo atto, senza peraltro adottare alcun provvedimento di autotutela amministrativa nei confronti del menzionato precedente provvedimento di mancata conferma. Il contenzioso amministrativo è ancora *in itinere* in attesa della decisione definitiva.

Naturalmente non è questa la sede per esprimere alcun giudizio sul merito della vicenda, ma la situazione di instabilità, determinata dall'alternanza di contrastanti decisioni consiliari e della giustizia amministrativa, ha avuto ovviamente risalto nei media locale ed è innegabile che abbia inevitabilmente inciso non solo sulla tranquillità del diretto interessato, il collega Alberto Liguori, al quale va dato doverosamente atto di aver sempre continuativamente seguito a fornire il suo contributo in favore dell'ufficio ternano, ma anche sul benessere organizzativo del personale, sia di magistratura, che amministrativo e di polizia giudiziaria, in servizio nell'ufficio ternano. Durante la fase interlocutoria, per alcune settimane è stato applicato all'ufficio requirente ternano il collega Claudio Cicchella. Questi, forte della sua esperienza pluriennale di Sostituto nell'ufficio distrettuale perugino e dei lunghi mesi di facente funzioni di questa Procura Generale, trascorsi nelle more tra la messa in quiescenza del precedente Procuratore Generale e l'immissione in possesso di quello attuale, ha saputo fornire un unanimemente apprezzato contributo tecnico, in una delicata fase dell'ufficio ternano.

**Auto organizzazione di risorse.** La creazione della Banca dati di Merito ha rappresentato un tangibile e significativo esempio di **gestione partecipata di due uffici giudiziari dirimpettai**. Si è istituito un servizio trasversale che ha combinato distinte risorse: per un verso, la Corte d'Appello, che, come tutti gli uffici giudicanti, ha potuto fruire, grazie ai fondi del PNRR, di una trentina di unità lavorative dell'Ufficio del Processo, ne ha messe a disposizione due per un lavoro congiunto con la Procura Generale. Quest'ultima, che invece, come tutti gli uffici requirenti di merito, non ha goduto di alcuna forza lavorativa aggiuntiva, ha offerto in condivisione il proprio *Know how* in materia, rappresentato da un "*Notiziario*" mensile sulle principali decisioni del distretto.

Quindi con la sola forza di due particolarmente qualificate addette all'Ufficio del Processo, segnatamente Flavia Narducci ed Albina Longo, sotto la guida dei dirigenti giudiziari dei due uffici apicali, si sono ottenuti ragguardevoli risultati quali: - la periodica mensile diffusione di un Notiziario in materia di penale, civile e lavoro, con alcuni *focus* destinati a tematiche di settore, quali ad esempio la giurisprudenza della Corte d'appello sui reati da "*Codice Rosso*", patrimoniali, contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e sulla giurisprudenza di diritto penitenziario della locale magistratura di sorveglianza; - la pubblicazione mensile di una *Newsletter* con le anticipazioni delle principali decisioni del Notiziario; - la realizzazione della Banca Dati di merito; - la redazione del documento comune contenente il Bilancio di Responsabilità Sociale dei due distinti uffici giudiziari di Corte d'appello e di Procura Generale. Una menzione particolare va rivolta alla Presidente di Sezione Claudia Matteini che ha fortemente creduto nell'iniziativa e che l'ha fattivamente sostenuta, una volta che è divenuta facente funzione di Presidente della Corte, da fine aprile 2023.

L'utilizzazione congiunta del personale dell'UPP dell'ufficio giudicante è rimasta purtroppo confinata al rapporto di collaborazione tra Corte d'Appello e Procura Generale e non è stata mutuata dagli altri uffici giudiziari.

Questa Procura Generale, alla luce del Protocollo sottoscritto con la Corte d'appello oltre che della Convenzione quadro stipulata con l'Università di Perugia per le attività di tirocinio curriculare e post laurea, ha istituito l'**Ufficio del Processo del Procuratore Generale** (U.P.P.G.) nel quale è stato inserito anche il personale di polizia giudiziaria che collabora e affianca i magistrati della Procura Generale, grazie alla squisita disponibilità istituzionale dei comandanti regionali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nonché del Questore perugino.

L'Ufficio del Processo, che emula l'omologo istituito nella Corte d'Appello proprio per evidenziare nominativamente la stretta correlazione tra le attività dei due uffici giudiziari prospicienti, è posto alle dirette dipendenze del Procuratore Generale e svolge compiti strettamente connessi ai fini istituzionali sia della Procura Generale che dei singoli corpi di polizia. Tra le funzioni assegnate vi sono ricomprese: - la gestione di denunce, esposti ed avocazioni relativi a procedimenti pendenti presso le Procure del distretto e conseguente attività investigativa, ove necessario; - i contatti diretti con la vigilanza privata per la gestione degli addetti al controllo dei palazzi di giustizia del distretto dell'Umbria; - la gestione dei *badge* ed autorizzazioni ingresso ai palazzi di giustizia del distretto, finalizzata al monitoraggio di eventuali accessi abusivi dei palazzi; - la

sicurezza dei palazzi di giustizia dell'intero distretto della Corte di Appello, comprese le sedi dei Giudici di Pace; - l'istruttoria della procedura di selezione del personale da assegnare alle sezioni di Polizia Giudiziaria presso le Procure del distretto.

Una segnalazione particolare meritano il monitoraggio a cura del personale di polizia giudiziaria dei Carabinieri Forestali delle sentenze in materia ambientale oltre che delle fasi esecutive delle demolizioni di strutture abusive, nonché la verifica a cura del personale di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza dell'esecuzione delle confische divenute esecutive nonché delle condizioni poste alla base delle istanze dei condannati, indirizzate al Tribunale di Sorveglianza di Perugia, per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione.

Nel periodo in esame l'UPPG ha esaminato oltre 55 fascicoli dell'esecuzione penale, ai fini dell'applicazione della misura della confisca di beni patrimoniali; per uno di essi è stata anche avviata una rogatoria con l'autorità bulgara per la confisca nello stato della Bulgaria di cinque immobili riconducibili al condannato.

Inoltre, si sono verificate le condizioni poste alla base delle istanze dei condannati, indirizzate al Tribunale di Sorveglianza di Perugia, per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione. Al riguardo sono stati svolti accertamenti su 204 richieste, indirizzate al Tribunale di Sorveglianza, all'esito dei quali si è rilevato in numerosi casi una divergenza tra quanto dichiarato nelle istanze ai fini dell'ottenimento del beneficio e quanto verificato con l'interrogazione delle banche dati e con attività sul territorio. Tale apporto investigativo è di fondamentale importanza ai fini delle decisioni dei Magistrati del Tribunale di Sorveglianza per l'applicazione dei benefici previsti dall' Ordinamento Penitenziario.

Sotto altro profilo è stata intensa e proficua l'attività **dell'Ufficio Sistema di Indagine Forze dell'Ordine** (S.D.I.), nato grazie alla brillante idea del collega Sostituto Paolo Barlucchi, che ne dirige con indubbia efficacia e perizia le operazioni. Lo S.D.I è stato istituito, dopo l'insediamento di un appartenente del Corpo di Polizia Penitenziaria nell'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale di Perugia, al fine di addivenire all'effettivo rintraccio dei condannati irreperibili, nei confronti dei quali è in corso una procedura esecutiva penale. L'Ufficio S.D.I. è stato dotato dell'accesso a banche dati e sistemi informatizzati. Con l'accurata consultazione quotidiana delle banche dati e col riscontro incrociato delle relative informazioni acquisite, lo S.D.I è in grado di pervenire all'individuazione della persona ricercata ed al suo arresto, nel territorio nazionale e transnazionale.

L'Ufficio S.D.I. nel periodo 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023 ha visionato n. 66 fascicoli di soggetti irreperibili, con l'effettuazione di 313 Interrogazioni in banca dati e l'inserimento di 22 nominativi nel sistema informatico di individuazione di latitanti irreperibili. L'attività svolta ha consentito l'individuazione e la messa a disposizione dell'autorità giudiziaria di undici soggetti che devono scontare condanne per pene complessive di anni 65 e mesi 11 di reclusione. I rintracci appena descritti sono stati eseguiti nei seguenti territori: n. 3 in Italia; n. 2 in Romania; n. 2 in Belgio; n. 1 in Germania; n.1 in Spagna; n. 1 in Albania; n. 1 in Svizzera.

**Edilizia giudiziaria.** L'edilizia giudiziaria rappresenta un annoso problema del capoluogo di Regione. Allo stato, sembra definitivamente completato l'*iter* burocratico per l'approvazione del progetto del nuovo complesso giudiziario che sarà ubicato a Perugia, in Piazza Partigiani, nei locali che all'epoca hanno ospitato

il carcere circondariale. In quella sede dovranno confluire gli uffici di primo grado ed il Tribunale di Sorveglianza oltre che la sede dell'Ordine degli Avvocati. I lavori cominceranno, se verranno rispettati i termini, entro la fine del 2024. La presumibile lunga durata degli stessi impone una particolare attenzione sul rispetto dei termini per evitare il rischio che l'opera inizi e poi non venga completata. Nel frattempo, sono sorti seri problemi di infiltrazioni di acque piovane nel prestigioso Palazzo del Capitano del Popolo, sempre a Perugia, che ospita gli uffici di secondo grado. Per altro verso, seguita a rivelarsi inadatta la sede che ospita il Tribunale penale mentre problemi di varia natura ha presentato anche l'immobile in Piazza Matteotti dove è collocato il Tribunale Civile.

La scelta politico amministrativa urbanistica di mantenere gli uffici giudiziari nella zona centrale in un "parco giudiziario", più ampio di una mera "cittadella giudiziaria", ha il pregio di mantenere la memoria storica dell'architettura giudiziaria nel cuore pulsante dell'acropoli del capoluogo umbro, ma sconta l'inevitabile esigenza di un costante restauro degli immobili, dal rilevante pregio artistico, nonché l'imponente impegno economico per la ristrutturazione del vecchio carcere, la cui struttura panottica deve essere sostanzialmente modificata per rispondere alle esigenze di un ufficio giudiziario.

**Magistratura.** Questo Procuratore Generale ritiene necessario concentrare l'attenzione su tre temi che investono la professionalità del personale di magistratura: l'uso adeguato del linguaggio negli atti giudiziari, la capacità di comunicazione e la deontologia.

Si è sopra ricordata l'istituzione di un Osservatorio distrettuale sull'uso del **linguaggio negli atti giudiziari**. Con tale iniziativa, per un verso, si invita alla chiarezza espositiva secondo stilemi ormai universalmente affermati dal CSM, e, d'altro canto, si scongiura il timore che un uso non sempre consapevole della terminologia utilizzata possa essere, anche involontariamente, sintomatico di pregiudizi ideologici, come tali assolutamente inconciliabili con la funzione giudiziaria. Su questo versante, una particolare cura è stata prestata riguardo alle requisitorie ed alle decisioni in tema di reati da "Codice Rosso". Tale esigenza non nasce sulla scia dell'ampio dibattito pubblico sulla necessità di adottare comportamenti rispettosi ed un linguaggio inclusivo, secondo il termine alla moda "woke". Più modestamente, si tratta di essere consapevoli che gli atti giudiziari, con i loro fonemi assumono un preciso significato e contribuiscono a creare la cultura di una società. Per questo, a prescindere assolutamente da ogni valutazione sul merito delle vicende e senza ergersi a censore di condotte altrui ma solo al limitato fine di fornire spunti concreti di riflessione, sembrano estranee ai confini della valutazione giuridica, affermazioni moraleggianti come quella contenute in una pronuncia del distretto in cui, a giustificazione dell'assoluzione di un padre accusato di violenza sessuale sulla figlia, si è richiamato il "*comportamento disinvolto con l'altro sesso*" di quest'ultima che, sempre a dire della sentenza in esame, ha tenuto "*comportamenti anomali, con plurime fughe da casa, con ingiustificate assenze da scuola nel corso delle quali non è dato sapere cosa facesse e con chi si intrattenesse, che frequentasse liberamente l'altro sesso*". Così come appare rischioso avventurarsi in un'analisi psicologica dell'indole femminile per valutare gli allontanamenti volontari da una situazione di denunciata violenza domestica, poi apparentemente riconciliata con la remissione di querela, allorché si afferma, in altra decisione del distretto, come "*Non va trascurato, del resto, che la <DONNA> rivelò – del tutto legittimamente, beninteso – un'indole niente affatto*

*incline a farsi sottomettere, se è vero che nel giro di brevissimo tempo si allontanò per due volte da un ambiente che reputava non confacente alle sue aspettative, di fatto sparendo del tutto nella seconda occasione (e senza che, per convincerla a un ulteriore tentativo di convivenza, il <UOMO> l'avesse prima costretta con la forza)".*

Nel decalogo contro gli stereotipi di genere vengono ricomprese nell'elenco "*da bollino rosso*" le espressioni che evocano "*raptus da follia*". Questo luogo comune sembra apparentemente presente in una diversa sentenza di questo distretto allorché si sono riconosciute "*in favore dell'Imputato le attenuanti generiche in forma equivalente alla contestata aggravante non certo al fine di conferire una valutazione di minore rigore alla consistente gravità dei fatti, ma solamente a fronte della considerazione del buon comportamento processuale dell'Imputato che – rendendosi disponibile all'esame di udienza – ha fra l'altro manifestato toni di sincera resipiscenza verso il proprio agire (<..mi è dispiaciuto a stà cosa perché alla fine dei conti ci abbiamo sempre i figli insieme ..(...) ... mò ci parlo tranquillamente, ma in quell'attimo non ci ho capito niente>".*

Una esperienza unica nel panorama nazionale è stata l'istituzione di un Osservatorio regionale, composto, oltre che da questo Procuratore Generale, da professionisti dell'informazione, indicati dall'Ordine dei Giornalisti dell'Umbria e dall'Associazione Stampa Umbra, e dai vertici degli uffici requirenti del distretto con il compito di monitorare la **comunicazione del distretto avente ad oggetto informazioni su procedimenti penali**, al fine di offrire spunti, suggerimenti e possibili soluzioni alle criticità nell'applicazione del D. Lgs.vo n. 188 del 2021. Tra le soluzioni adottate in forza del dibattito sorto nell'ambito dell'Osservatorio vi è stata quella di riconoscere l'interesse del rappresentante dell'organo di informazione al rilascio di alcuni atti di indagine, se ostensibili. Attualmente è in discussione un progetto di legge che interverrebbe di nuovo sulla materia. Naturalmente è prematura qualsiasi valutazione sul tema ma resta l'obiettivo di questo Procuratore Generale, in sintonia con la normativa che gli affida un compito di vigilanza in materia, di rendere tracciabile le forme di comunicazione degli uffici giudiziari, di evitare qualsiasi canale privilegiato di comunicazione e di individuare nel Procuratore il responsabile del sistema di comunicazione. Tutto ciò al fine di evitare la spettacolarizzazione dell'informazione giudiziaria, il protagonismo comunicativo ed il mercanteggiamento sottotraccia della conoscenza dell'atto in cambio della sua acritica, se non addirittura apologetica divulgazione. Obiettivo che non sembra perseguibile con la censura sugli organi di informazione, se non altro perché l'opportuna imposizione di rigorosi limiti nell'onere informativo, nella fase delle indagini, può essere posta in capo ai titolari dell'esercizio dell'azione penale ma non estendersi anche alla difesa delle parti private. Se è vero che quest'ultima non conosce il contenuto delle investigazioni fino al momento della *discovery*, è altresì evidente che la stessa non ha nessun obbligo di imparzialità nella diffusione del contenuto delle stesse, una volta venutane a conoscenza, in quanto la sua funzione consiste nel meglio rappresentare i meri interessi della persona assistita.

Infine, il presupposto per i gravosi compiti assegnati a tutta la magistratura consiste in una rigorosa condotta professionale, rispettosa dei criteri **deontologici** cui uniformare la propria azione. Nell'ultimo quinquennio il distretto umbro ha avuto delle criticità rappresentate dal trasferimento ad altra sede, a seguito di iniziative anche a carattere disciplinare, di magistrati che hanno ricoperto funzioni semi direttive. Nella primavera di

2021 una sanzione disciplinare è stata adottata nei confronti di un titolare di funzioni direttive. Più recentemente, un giudice si è dimesso dall'ordine giudiziario, dopo essere stato sottoposto ad un procedimento disciplinare, ed un magistrato requirente è stato trasferito d'ufficio ad altra sede.

Nell'odierna relazione non si formula alcun giudizio sulle vicende professionali, appena richiamate, che concernono fatti avvenuti durante l'esercizio delle funzioni giurisdizionali in questo territorio. Peraltro, ciò accentua l'esigenza per questo Procuratore Generale di saper onorare e di far rispettare rigorosamente i propri compiti istituzionali, compresi quelli di sorveglianza sulla magistratura requirente e di componente di diritto del locale Consiglio Giudiziario. Occorre fornire un esempio di deontologia professionale e, contestualmente, dimostrarsi in grado di cogliere quei segnali, anche isolati, che possano apparire come sintomatici di un inaccettabile affievolimento della tensione etica professionale, che deve caratterizzare la condotta della magistratura, soprattutto in un piccolo distretto in cui è più forte il rischio di contaminazione con i poteri locali, siano essi economici, politici od affaristici.

**Azione giudiziaria.** Nell'esame dell'andamento dei procedimenti e processi penali del distretto si fa inevitabile riferimento ai numeri delle statistiche. Quindi di seguito si indicano gli aumenti o le diminuzioni percentuali, rispetto alle stesse tipologie criminali dell'anno precedente, così come risultano dagli applicativi informatici in uso agli uffici. Questa relazione intende evitare l'acritico recepimento di numeri, in quanto le variazioni possono derivare da vari fattori, come nell'esempio di una variazione percentuale apparentemente inquietante, quale quella del 100%, che si raggiunge nell'ipotesi in cui si passa da zero reati ad uno. Inoltre, i dati andrebbero sempre valutati in un lasso temporale almeno triennale. Ciò malgrado, l'elencazione numerica delle variazioni percentuali annuali serve comunque a fornire all'opinione pubblica degli strumenti di lettura dell'andamento giudiziario e consente a questo Procuratore Generale di meglio supportare le proprie affermazioni sui maggiori rischi delinquenziali e sulle migliori risposte dell'attività inquirente.

**Criminalità nel territorio umbro.** Nell'anno in esame i fenomeni criminali che destano maggiore preoccupazione nel territorio regionale sono rappresentati dal traffico di sostanze stupefacenti, dai furti in abitazione e dalle infiltrazioni mafiose nel tessuto economico e finanziario.

Un discorso a sé merita inoltre la questione della devianza minorile in quanto il preoccupante aumento di reati dei minorenni è il sintomo di un disagio ben più grave a cui la risposta penale non può che rappresentare un pallido palliativo.

Purtroppo, per quanto riguarda il traffico di sostanze stupefacenti ed i furti in abitazione non si tratta di fenomeni nuovi, ma ormai radicati, mentre sono sempre più manifesti i segnali delle infiltrazioni mafiose.

Preoccupa l'aumento di **reati contro il patrimonio**, ben dell'88,87%; tra questi, in particolare, vanno segnalati gli aumenti dei reati di rapina (27,93), furti in abitazione (25,37%), estorsione (21,23%).

Si tratta di reati di non facile accertamento; tuttavia, l'estrema pericolosità degli stessi, in particolare dei furti in abitazione in quanto invasivi sul domicilio personale delle vittime, impone una maggiore capacità investigativa e la concentrazione di sforzi qualitativamente migliori per la repressione del fenomeno criminale. Quest'ultimo nelle sue manifestazioni più gravi è espressione della capacità delinquenziale di associazioni criminali strutturate, composte da soggetti di nazionalità straniera che provengono da ambienti fuori regione,

che spesso si avvalgono non solo della collaborazione di soggetti residenti sul territorio umbro ma anche di mezzi sofisticati, quali i droni, per la ricerca dei bersagli.

Per quanto riguarda il territorio ternano, rimangono numerosi i furti commessi in abitazioni o in esercizi commerciali. Le indagini svolte hanno individuato i presunti autori, spesso in persone provenienti da altri territori, che integrano una specie di pendolarismo criminale con soggetti che conducono spedizioni mirate per commettere tali reati. Nel periodo di interesse vanno segnalate anche alcune rapine di una certa gravità, nei confronti di esercizi commerciali e di uffici postali, sempre ad opera di soggetti non del territorio.

Tra i reati contro il patrimonio mancano parametri su cui valutare l'impatto delle truffe, in particolare, di quelle comunemente definite "*truffe agli anziani*". In realtà, difettano indici attendibili per poter affermare se su questo tema si sia o meno in presenza di un'emergenza reale, o se invece si tratti di notizie enfaticamente veicolate dagli organi di informazione, sul mero presupposto del notorio invecchiamento della popolazione italiana e di quella umbra in particolare.

In ordine ai reati collegati allo **spaccio di sostanze stupefacenti**, pur se si registra un calo dei procedimenti (-7,33), non sfugge il dato secondo cui da molti anni la regione Umbria occupa i primi posti nella drammatica classifica delle morti per *overdose* in seguito all'assunzione di sostanze stupefacenti. Il macabro computo è terribilmente preoccupante soprattutto ove si consideri il rapporto percentuale tra il numero delle menzionate morti e quello degli abitanti nella regione. In argomento si rivelano di estrema utilità i dati aggiornati al 31 dicembre 2022, contenuti nella relazione sulla "*Mortalità per overdose da stupefacenti in Umbria*" redatta dall'"*Osservatorio regionale per l'area delle dipendenze*", da cui emerge un'accentuazione del fenomeno soprattutto nell'area ternana. È evidente come il disagio sociale, di cui l'assunzione di sostanze stupefacenti è un sintomo eclatante, non può essere ridotto ad una visione giudiziaria repressiva. Quest'ultima deve però intervenire sui fenomeni di distribuzione illecita delle sostanze illegali, in quanto, oltre a cagionare decessi, rappresentano una florida fonte di guadagno per organizzazioni criminali. Da anni i canali di approvvigionamento sono stati individuati tramite circuiti nazionali ed internazionali che fanno capo, ad esempio, a porti olandesi, per poi essere introdotti via terra nel territorio nazionale. Le notevoli quantità di sostanze stupefacenti sequestrate nella regione dimostrano sia la capacità delle organizzazioni criminali di garantire un flusso ininterrotto di sostanze stupefacenti sia la notevole domanda delle stesse. Parimenti assodato è il dato sulla composizione etnica dei sodalizi criminali che si spartiscono le differenti tipologie. Segnatamente mentre il commercio di hashish e marijuana sembra appannaggio di cittadini di origine magrebina, la cocaina ed eroina viene gestita da soggetti di nazionalità nigeriana ed albanese. Quest'ultima in particolare sembra detentrica della fetta più ampia e remunerativa del mercato illegale. Da qualche anno è ritornato inoltre il fenomeno dello spaccio da strada, soprattutto da eroina, con tutti i fenomeni di criminalità diffusa ad esso connessi. Probabilmente tale recrudescenza è dovuta anche alla circostanza che l'Umbria, negli anni scorsi, è stata la prima piazza di "*dumping*" in Italia, cioè quella pratica commerciale che consiste nel mettere in vendita eroina con un alto contenuto di sostanza pura in modo da aumentare rapidamente il livello di dipendenza dei consumatori.

La risposta giudiziaria nel distretto appare sicuramente idonea nella fase delle indagini ma si risolve spesso,

troppo spesso, in misure cautelari, con vasta eco mediatica, a cui seguono tuttavia dibattimenti dalla durata esasperante, con esiti non sempre confortanti rispetto alle aspettative accusatorie.

La diffusa e pervasiva presenza dei sodalizi criminali che controllano il traffico di sostanze stupefacenti costituisce già di per sé un primo segnale della presenza silente delle organizzazioni della **criminalità organizzata** nel territorio, in quanto è evidente che tale fenomeno criminale non si sarebbe potuto radicare senza l'assenso, più o meno esplicito, dei sodalizi mafiosi. Sul punto va segnalato l'aumento sia dei delitti di associazioni a delinquere di stampo mafioso (66,67%) che dei reati di riciclaggio (44,83%). In questa sede, va ribadito ed ulteriormente rafforzato quanto dichiarato da questo Procuratore Generale il 24 marzo 2022 in sede di audizione alla Commissione d'inchiesta antimafia della Regione Umbria. Nel territorio non viene segnalato un radicamento di vere e proprie associazioni mafiose, anche se a tutt'oggi pende un dibattito, la cui prima udienza si è celebrata nel luglio 2016, in ordine ad episodi di criminalità organizzata, che all'epoca vennero mediaticamente rappresentati come emblematici di un insediamento della 'ndrangheta calabrese nell'immediata periferia del capoluogo regionale. Quindi allo stato mancano persuasivi segnali indicatori di una stabile presenza di consorterie mafiose, italiane o etniche, tuttavia appare tangibile la presenza di associazioni criminali che, seppure prive dei connotati tipici dell'organizzazione mafiosa, ne mutuano i modelli di riferimento nella gestione in modo stabile ed organizzato di tipici settori criminali, quali lo spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati accertati degli stretti legami di queste associazioni locali con gruppi transnazionali, anche mediante l'utilizzo di piattaforme di messagistica criptata, al punto da ritenere che quelle operanti in Umbria possano, prima o poi, identificarsi quali "filiali" di associazioni, nazionali od internazionali, di criminalità organizzata. Vi sono inoltre segnali univoci sulla presenza di associazioni a delinquere stabilmente collegate a sodalizi criminali mafiosi, dediti ad attività di riciclaggio e di reinvestimento di capitali di illecita provenienza. Il flusso di denaro pubblico destinato alla ricostruzione a seguito del sisma del 2016 e del P.N.R.R. rappresenta il terreno fertile per le tipiche attività della mafia finanziaria. D'altronde un'indagine della procura perugina ha sequestrato nello scorso dicembre 2023 delle somme di denaro, quale ipotizzato oggetto di riciclaggio nel settore edilizio, provenienti presumibilmente da associazioni camorristiche.

Come segnalato dal Procuratore distrettuale in Umbria *"non sembrano agire organizzazioni mafiose stanziali; il territorio, invece, appare soprattutto di interesse di cosche criminali aliunde operanti anche per attività di riciclaggio e reinvestimento. In questo senso, le indagini effettuate e quelle in corso dimostrano la presenza, sia nella provincia di Perugia che in quella di Terni, di soggetti collegati soprattutto alle ndrine calabresi o a gruppi camorristici campani che gestiscono attività in alcuni settori economici (edilizia, turismo e commercio) sia presumibilmente utilizzando denaro e risorse di provenienza illecite, sia anche utilizzando, laddove necessario, la capacità di "intermediazione", fondata sulla forza di intimidazione dei gruppi mafiosi di riferimento. Un settore di interesse emerso è quello della compravendita di prodotti petroliferi, la cui gestione è affidata a prestanome da soggetti legati alle consorterie criminali, campane o calabresi. Sono risultate, altresì, presenze di operatori campani, legati alla criminalità organizzata di quella regione (soprattutto clan dei casalesi), nel settore del riciclo illecito dei rifiuti, soprattutto metallici. Rapporti con esponenti della criminalità organizzata campana sono risultati anche nel settore delle frodi connesse alle provvidenze e ai*



*bonus riconosciuti nella fase pandemica o post pandemica; in particolare, in uno dei procedimenti relativo ad una rilevante frode per la monetizzazione di crediti fiscali inesistenti, i soggetti umbri che materialmente hanno svolto l'attività di monetizzazione di crediti inesistenti sono apparsi strettamente in collegamento con esponenti della camorra, tanto che si sono richieste informazioni alla DDA di Napoli ed è stato anche avviato un primo possibile collegamento investigativo”.*

Nella regione Umbria non sembra esserci particolare attenzione da parte dell'opinione pubblica per la presenza di una **criminalità economica diffusa** che, come tale, pur non essendo diretta espressione di associazioni di criminalità organizzata ne costituisce terreno fertile sia per l'infiltrazione che per un omertoso dialogo delinquenziale. Si allude a tutta una serie di reati in allarmante aumento, quali i reati di falso in bilancio (28,57%), violazioni finanziarie (26,42%), autoriciclaggio (14,29%) e, soprattutto, bancarotte fraudolente patrimoniali (81,44%). Questi reati sono sintomatici di una condizione di precarietà del sistema economico territoriale e di una diffusa tendenza all'elusione fiscale ed alla creazione di fondi illeciti di finanziamento dell'attività economica. Deve costituire oggetto di riflessione il rapporto tra il numero elevato di procedimenti per reati di bancarotta, pari a 176, di cui 172 a carico di persone NOTE, a fronte di un numero, pur in aumento del 9,52% di reati usura, complessivamente pari a 23 di cui 15 a carico di persona NOTE. Se i procedimenti per reati di usura rappresentano un numero fondamentalmente modesto, evidentemente o tali condotte criminose non vengono denunciate, ed allora è compito delle forze di polizia farle emergere, oppure o anche parallelamente occorre meglio investigare sul flusso di capitale illecito che circola in questa regione. Sotto il versante giudiziario è indubbio che le bancarotte fraudolente patrimoniali non sono sempre necessariamente sintomatiche di una crisi economica imprenditoriale, ma spesso rappresentano lo strumento truffaldino con cui l'imprenditore disonesto mantiene i propri benefici economici a danno dei creditori. Per questo, occorre che i procedimenti vengano ben istruiti, celermente definiti in dibattimento e, qualora si pervenga ad una sentenza di condanna, si applichi una pena adeguata alla gravità dei fatti. Nei procedimenti per reati di criminalità economica appare fondamentale la tempestiva adozione di misure cautelari reali, al fine di evitare la dispersione di beni che invece, in caso di condanna, devono essere destinate alla confisca.

Una particolare attenzione va prestata agli inquietanti segnali che vengono dal settore dell'edilizia, dove a fronte di un aumento vertiginoso di reati urbanistici e di lottizzazioni abusive (91,91%) si registra anche una presenza significativa di imprese che lavorano “in nero”, con appalti che non garantiscono idonee condizioni di lavoro, e di ditte, intestate sovente a cittadini albanesi, che sfruttano l'erogazione di lavori apparentemente regolari per poi, surrettiziamente, dedicarsi stabilmente alla commissione di reati. Nei reati economico finanziari, è acclarata la presenza di associazioni che si avvalgono dell'opera di professionisti per sottrarre beni e risorse finanziarie da società in stato di decozione destinate al fallimento oltre che per realizzare delle false fatturazioni. Analoga cura investigativa va prestata alle indagini sulla truffaldina cessione di crediti dello Stato, sul traffico illegale di rifiuti e sulla presenza inquietante di capitali di sospetta provenienza nel settore agroalimentare e turistico, da sempre particolarmente floridi nel territorio regionale.

In tema di **contrasto alle frodi per l'assegnazione di fondi pubblici** va segnalato un sequestro preventivo della procura perugina relativo alla cessione ad intermediari di crediti di imposta connessi allo svolgimento di

attività che beneficiavano dei *bonus* previsti per l'emergenza pandemica, in assenza dell'effettivo svolgimento delle attività sottostanti. L'importo sequestrato ammonta a circa 100 milioni di euro, quale profitto del delitto ipotizzato di cui all'art. 8 del d.lgs.vo n. 74 del 2000. Successivamente sono state attivate altre indagini sullo stesso tema, con ulteriori sequestri preventivi in cui è stato ipotizzato il delitto di cui all'art. 640 bis c.p. Vanno inoltre segnalati due ulteriori sequestri in altri procedimenti, sempre per frodi connesse alla cessione di crediti edilizi fittizi.

Con specifico riferimento al contrasto di frodi **sull'erogazione di fondi pubblici comunitari**, allo stato non si segnalano particolari problemi di natura organizzativa in quanto sussistono rapporti di collaborazione con i PED delegati designati per il distretto; del resto, appaiono molto limitate le richieste da parte dei PED di avocazione di fascicoli. Il Procuratore ternano evidenzia come due importanti inchieste hanno registrato il perfetto coordinamento con il PED dell'Ufficio di Roma. In definitiva, come espressamente riconosciuto dal Procuratore di Terni, è stata *“superata la fase di rodaggio, anche grazie all'attivismo della Procura Generale di Perugia”*, mentre il procuratore distrettuale perugino ha ricordato le *“riunioni preventive organizzate dal Procuratore generale sede nell'ambito delle quali si sono chiariti alcuni degli aspetti problematici della disciplina normativa”*.

Per quanto riguarda specificamente i reati commessi in **contesti familiari ed espressione di violenza di genere**, si è sopra ricordata l'intensa attività di formazione dei magistrati requirenti del distretto. Nel periodo oggetto di rilevazione sono diminuiti i reati di violenza di genere (- 14,10%) e quelli di *stalking* (- 5,25%), mentre sono rimasti pressochè stazionari i reati di maltrattamenti in famiglia (- 0,86%). Sono diminuiti i reati di pedofilia e pornografia (- 34,07%), mentre sono aumentati i delitti contro la libertà sessuale (28,57%). A fronte di questa oscillazione di dati, a volte ondivaga, appaiono comunque numerose le richieste avanzate dall'ufficio distrettuale perugino di misure cautelari (oltre 70) in crescita rispetto all'anno precedente (erano poco più di 60) e ciò presumibilmente anche grazie alla previsione da parte del vigente progetto organizzativo dell'obbligo per i magistrati assegnatari dei fascicoli in materia di “fasce deboli” o per quelli che li gestiscono durante il turno di urgenza di valutare i presupposti per richiedere le misure cautelari personali di cui agli artt. 282 bis e 282 ter c.p.p. Questa tipologia di misure si sta rivelando abbastanza efficace nel prevenire fenomeni di *escalation* di violenza, anche se appaiono in aumento i casi di violazione degli obblighi in questione, ai quali l'ufficio fa seguire la sostituzione con misure più incisive, quali il divieto o l'obbligo di dimora, ma anche gli arresti domiciliari ed in qualche caso anche la custodia cautelare in carcere. Il Procuratore perugino segnala, altresì, che nella materia specifica si sta sperimentando l'utilizzo più ampio dell'incidente probatorio, per assumere le testimonianze soprattutto delle vittime di reati commessi nel contesto familiare; questo *modus operandi* dovrebbe favorire la definizione dei procedimenti con riti speciali ed evitare ciò che spesso accade e cioè la “ritrattazione” dibattimentale con conseguenti assoluzioni dell'imputato. Il Procuratore spoletino segnala che i reati di violenza di genere sono affidati in via esclusiva, salvo il compimento degli atti più urgenti, quali la richiesta di convalida di un arresto, da parte del magistrato di turno, a due sostituti procuratori, che compongono una delle tre aree specialistiche previste dal programma organizzativo. Anche quando l'organico non è pieno, è previsto che all'area siano stabilmente addetti due magistrati. Inoltre, di recente è stata emanata

una specifica direttiva finalizzata a sollecitare gli adempimenti della polizia giudiziaria nell'immediatezza del fatto, al fine di fornire "il prima possibile" al PM tutti gli elementi necessari a consentire una adeguata valutazione della vicenda. A seguito della espressa previsione legislativa della legge n. 168 del novembre 2023 anche nella procura ternana si è finalmente istituito un gruppo di magistrati specializzati per i reati in esame

**Reati in materia di infortuni sul lavoro.** Sul punto non viene segnalata una particolare preoccupazione da parte dei Procuratori del distretto anche se si segnala un lieve aumento delle lesioni e delle morti sul lavoro. Viene valorizzato il rapporto di collaborazione con gli ispettorati delle ASL di cui si apprezza la tempestività dell'intervento. Per altro verso questo Procuratore Generale deve invece segnalare il dato tutt'altro che rassicurante dell'esito in appello dei processi in materia. Al di là della estinzione per avvenuta prescrizione della quasi totalità delle contravvenzioni, talvolta tale declaratoria di estinzione del reato si verifica per le stesse lesioni colpose se non anche nell'ipotesi di omicidio per colpa professionale, derivante dal mancato rispetto della normativa antiinfortunistica. Sul punto è necessaria una maggiore consapevolezza di tutti i protagonisti della vicenda processuale dell'estrema rilevanza delle fattispecie in esame.

**Reati in materia ambientale.** I Procuratori del distretto, in particolare quello perugino, evidenziano un calo delle iscrizioni, già non elevatissime in passato. Al fine di promuovere maggiormente la cura delle tematiche ambientali, di ulteriore rilievo costituzionale in forza dell'interpolazione costituzionale dell'art. 9 ai sensi della Legge Costituzionale n. 1 del 2022, questa Procura Generale ha da tempo intrapreso un'attività di monitoraggio dei reati commessi nel territorio. A tal proposito sono stati presi in esame i dati relativi ai procedimenti penali incardinati presso le suddette Procure negli anni dal 2016 al 2021, riguardanti le seguenti normative: legge n. 42 del 2004 in tema di tutela paesaggistica, D. Lgs.vo n. 152 del 2006 sui rifiuti, articoli 452 bis e seguenti c.p. sui reati di inquinamento ambientali. Dalla complessiva disamina dei dati emerge l'assoluta necessità di una maggiore speditezza nella trattazione dei procedimenti penali in materia ambientale, considerato che le pene previste per tali reati sono per lo più stabilite da contravvenzioni per cui è altamente concreto il rischio della prescrizione dei reati nel corso dei dibattimenti. Ciò è ulteriormente deducibile dalla circostanza che nel periodo oggetto del monitoraggio i reati ambientali caduti in prescrizione sono circa il 63% per Perugia, il 50% per Terni ed il 41% per Spoleto.

In tema di reati contro la **pubblica amministrazione**, il distretto di Perugia si caratterizza per la competenza di cui all'art. 11 c.p.p. sul personale di magistratura del distretto di Roma ed ex art. 11 bis c.p.p. su quello della D.N.A. Sovente i procedimenti, soprattutto nella fase delle indagini, hanno vasta eco mediatica. Si allude, tra gli altri, alle indagini sulla cd "Loggia Ungheria" per le quali la richiesta di archiviazione del luglio 2022 è stata accolta dal locale GIP nello scorso settembre 2023, con motivazione ampia e tutt'altro che "appiattita" sulle considerazioni dell'organo inquirente, od a quelle, tuttora in corso, relative ad accessi abusivi nel sistema informatico della D.N.A.

Nell'aprile dell'anno 2023 è stata disposta una misura cautelare personale nei confronti, tra l'altro, di un giudice del Tribunale di Latina con riferimento ad ipotesi di reati corruttivi.

Il Procuratore distrettuale Raffaele Cantone ha correttamente informato l'opinione pubblica della pendenza di questi procedimenti, come di tutti quelli di interesse pubblico, nel rispetto della normativa in tema di

presunzione di non colpevolezza e nel rigoroso bilanciamento tra esigenze di riserbo istruttorio e dovere ad una corretta informazione. Ciò va tanto più apprezzato proprio per il rischio che l'indiscriminata propalazione di notizie, durante la fase delle indagini, possa non solo nuocere alle stesse, ma si rifletta in un'inaccettabile lesione della sfera di riservatezza di quei terzi che non sono coinvolti a nessun titolo nell'attività criminosa. Situazione che si verifica quando gli uffici inquirenti immettono indiscriminatamente in circolazione brani di intercettazioni o contenuti di messaggistica, privi di alcun rilievo penale e che coinvolgono terzi. La circolazione può verificarsi con modalità apparentemente legittime, sia endo processuali, come in occasione dell'esecuzione di atti di perquisizione o sequestri, che extra processuali, quali la trasmissione di atti di indagini ad altre autorità istituzionali. Tuttavia, quello che rileva non è la modalità comunicativa ma il contenuto oggetto di trasmissione, perché se lo stesso non ha una puntuale e precisa attinenza alle ipotesi incriminatrici per cui si procede, il dovere dell'autorità inquirente è di impedirne la circolazione. Il rischio di una lesione irreparabile è elevato in quanto la divulgazione avviene mentre sono ancora in corso le investigazioni, cioè in una fase procedimentale in cui, per un verso, l'autentico significato delle espressioni captate o dei messaggi sequestrati è ancora in attesa di una corretta interpretazione, mentre, dall'altro, le attività formali di intercettazione delle comunicazioni o di acquisizione dei messaggi da parte dell'autorità inquirente non sono stati ancora sottoposti al vaglio di legittimità del giudice.

Con particolare riguardo al reato di **abuso d'ufficio**, nel giugno 2023, in occasione della risposta al Presidente della Commissione Giustizia della Camera Deputati sulle proposte di legge in materia, questo Procuratore Generale ha segnalato come il numero dei procedimenti penali in cui è stato contestato, anche in via non esclusiva, il reato di abuso d'ufficio nell'anno 2023 sono 9 per Perugia 9, 1 per Terni 1 e 2 per Spoleto. In generale, il dato numerico molto significativo in termini assoluti e percentuali delle archiviazioni non può essere affatto considerato come la prova della scarsa utilità della fattispecie delittuosa in esame, in quanto si è in presenza di un classico reato "*spia*". È notorio che spesso i procedimenti che hanno per oggetto il delitto di cui all'art. 323 c.p. sono frutto di esposti da parte di persone, singole od associate, e che grazie a tale impulso vengono iniziati dei procedimenti penali, le cui indagini non di rado fanno emergere fenomeni di malaffare, se non di vera e propria corruzione nella pubblica amministrazione. Raramente nell'esposto originario vengono immediatamente denunciati fatti di concussione o di corruzione, in quanto non sono di facile immediata percezione, per cui la contestazione originaria della fattispecie di abuso d'ufficio si rivela un prezioso grimaldello per scoprire reati di maggiore gravità. Il numero, estremamente modesto, di procedimenti iscritti nel distretto per il reato di cui all'art. 323 c.p. non dimostra l'inutilità dell'attuale vigenza normativa, per le ragioni sopra evidenziate. Inoltre, tale dato smentisce, almeno con riferimento al distretto umbro, quelle affermazioni allarmistiche, che sovente si ritrovano sui mezzi di informazione, su un indiscriminato ed eccessivo ricorso a tale figura delittuosa. Dunque, sembra quanto meno esagerato ritenere che la previsione normativa in esame possa cagionare l'effetto indiretto di paralizzare l'ordinaria attività amministrativa. Va segnalato come un numero considerevole di procedimenti penali, nella procura distrettuale perugina, abbia ad oggetto esposti o denunce nei confronti di magistrati. Appare evidente come la funzione di reato-spia della fattispecie di cui all'art. 323 c.p. sia altresì desumibile dalla circostanza che l'ipotesi criminosa dell'abuso

d'ufficio è spesso contestata all'inizio del procedimento penale, per poi modificarsi, nello sviluppo delle indagini, in altri reati, di maggiore gravità sempre ricompresi tra quelli contro la pubblica amministrazione. Parimenti, il reato di abuso d'ufficio concorre spesso, sin dall'inizio del procedimento o nel suo corso, con altre fattispecie delittuose di particolare gravità. In definitiva, l'esistenza di una norma penale a presidio dell'"uso" legittimo delle funzioni di ufficio, pur con tutte le tipizzazioni ritenute necessarie, appare indispensabile quale forma di tutela della cittadinanza con il corrispondente dovere dell'azione amministrativa del rispetto della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità.

Per quanto riguarda i fenomeni di **eversione**, per quella interna sono state condotte indagini nei confronti di soggetti appartenenti ad ambienti anarco insurrezionalisti. Gli esiti non hanno trovato al momento persuasivo conforto giudiziale, anche se si è nella fase delle indagini, per cui è necessaria un'ulteriore verifica processuale, prima di formulare un giudizio più accurato al riguardo. Tuttavia, va segnalato come i gruppi di riferimento abbiano indirizzato nei canali social delle intimidazioni nei confronti di alcuni magistrati del distretto. In occasione della visita dello scorso 18 luglio 2023 a Perugia da parte del Procuratore Nazionale, questi ha segnalato il rischio rappresentato anche da fenomeni di eversione da parte di soggetti che si ispirano a teorie razziste di estrema destra, riconducibili ad ideologie di "suprematismo bianco". Allo stato non sembra esservi evidenza attuale, invece, di fenomeni di terrorismo internazionale. Naturalmente, lo scenario globale di geopolitica, mutato dopo i fatti dello scorso 7 ottobre 2023, impone una particolare cautela al riguardo. Non va dimenticato infatti che nel 2006, poco dopo l'entrata in vigore della legge n. 155 del 2005, vennero individuati, e poi condannati, soggetti estremisti islamici radicalizzati che svolgevano attività a Ponte Felcino, cioè nell'immediata periferia di Perugia, in un locale adibito a moschea, volta all'addestramento ad attività con finalità di terrorismo, anche internazionale. Sin dall'episodio appena menzionato è risaltato l'utilizzo del *web* per la propaganda di teorie terroristiche, sia di matrice interna che di stampo religioso, come nel caso specifico. Inoltre, su internet vengono diffusi non solo discorsi apologetici di atti violenti, ma anche veri e propri manuali per la fabbricazione di ordigni esplosivi per il compimento di atti isolati di terrorismo "*fai da te*". Al riguardo appaiono indispensabili le intercettazioni preventive, autorizzate in sede locale dalla locale Procura distrettuale.

Sono rimasti sostanzialmente invariati i **reati informatici** (- 6,71%) che rappresentano la nuova frontiera della criminalità, comune ed organizzata. L'ampia possibilità che il web consente sia di trasferire istantaneamente capitali da un luogo ad un altro, sia per l'opportunità di mantenere l'anonimato costituisce il terreno fertile per le organizzazioni criminali per reinvestire i loro illeciti capitali e per eludere le investigazioni.

Per quanto riguarda la **criminalità minorile** nel distretto, spiccano i delitti contro l'incolumità personale (170 a fronte dei 133 dell'anno precedente), ed in particolare le lesioni personali (100), seguono i furti (98 di cui 25 fattispecie aggravate), anche se non mancano fattispecie di tentato omicidio o reati sessuali. Rimangono stazionarie le risse (7), mentre sono numerosi i delitti di spaccio di sostanze stupefacenti (36) che continuano a suscitare allarme, anche in quanto ulteriormente *criminogeni*: il consumo di sostanze fa da sfondo, infatti, a molti reati, soprattutto contro la persona e il patrimonio. Rilevante il numero dei danneggiamenti, mentre scendono i reati di estorsione, a differenza del forte aumento dei procedimenti per rapina (3 estorsioni e 38

rapine a fronte di 7 estorsioni e 18 rapine del periodo precedente). Desto preoccupazione il dato sui delitti contro la libertà sessuale (42), così come risulta in aumento il numero dei reati commessi da infraquattordicenni (34 fattispecie a fronte di 10). Sempre degno di attenzione è il dato relativo ai minori stranieri indagati, quale sintomo indiretto per verificare l'impatto di politiche sociali inclusive e della capacità di queste ultime di educare alla legalità sia i nativi da cittadini storicamente stanziali o da immigrati nazionali, sia i cittadini immigrati extranazionali di seconda, se non di terza generazione. Con riguardo ai procedimenti per spaccio di sostanze stupefacenti ed ai reati contro la persona, fra i minori extracomunitari emergono soprattutto Marocchini e, in misura minore, Albanesi, Tunisini, Egiziani Ecuadoregni, Cinesi, mentre, fra gli stranieri comunitari indagati risalta prevalente la percentuale di Romeni. Il Procuratore dei Minorenni segnala come *“lo spaccio di stupefacenti non è più, ad esempio, mercato esclusivo o comunque prevalente di minori nord africani (tunisini - marocchini), ma ne sono autori anche minori albanesi, rumeni, ucraini, o nati in paesi extraeuropei (Ecuadoregni, Dominicani). Analogo discorso per i furti, che per anni hanno visto protagonisti i minori ROM, ma che da diverso tempo sono distribuiti tra albanesi, marocchini, kosovari, ivoriani, sudamericani, assai di frequente in concorso con minorenni italiani, in una ossimorica integrazione antisociale”*. In argomento, si condivide l'affermazione del Procuratore dei Minorenni secondo cui *“pur precisandosi come sia estremamente complesso comprendere la fenomenologia deviante degli immigrati, e questo sia solo un punto di vista sulla base di dati fattuali emersi e filtrati da assai selettive categorie di diritto, non sembra sia consentito di inquadrarli genericamente "a rischio" di devianza, come invece nell'immaginario”*. Il dato sulla criminalità minorile sembra sempre più riflettere quella condizione di disagio sociale adolescenziale, comune a tutti i minorenni sia nazionali che di provenienza straniera, a cui l'apparato repressivo può fornire solo una risposta occasionale ed episodica, ma la cui soluzione impone un contesto di recupero della devianza, mediante un'attività integrata che coinvolga essenzialmente la scuola, quindi i servizi sociali e, più in generale, gli enti pubblici.

Merita, da ultimo, rappresentare come questo Procuratore Generale presti particolare attenzione alla **situazione carceraria** nei quattro istituti penitenziari del distretto, con delle personali visite annuali. La popolazione carceraria alla data del 30 giugno 2023 rimane pressoché stabile nei quattro istituti umbri, con problemi di sovraffollamento per Orvieto e, soprattutto, Terni. In generale, a fronte di una capienza complessiva di 1.342 posti il totale delle presenze ammonta 1.394 unità, ulteriormente aumentata a 1.468 alla data del 30 novembre 2023. I suicidi sono stati quattro con 26 tentativi di suicidio. Nel dettaglio, nella Casa Circondariale perugina, a fronte di una capienza di 363 posti risulta una presenza di 347 persone, di cui 59 donne; a Spoleto a fronte di una capienza di 460 posti risulta una presenza di 446 persone; a Terni a fronte di una capienza di 418 posti risulta una presenza di 519 persone; ad Orvieto, infine, a fronte di una capienza di 101 posti risulta una presenza di 109 persone. Molto inquietante il numero di suicidi a Terni. Infatti, mentre nessun suicidio, neanche tentato, si è verificato ad Orvieto, nessun suicidio è avvenuto a Spoleto, dove peraltro si sono registrati 10 tentativi di suicidio. A Perugia si sono registrati 8 tentativi di suicidio ed un suicidio; a Terni, invece, si sono registrati ben 3 suicidi ed 8 tentativi di suicidio.

La situazione è quindi allarmante ed il numero di suicidi nella casa circondariale ternana desta enorme preoccupazione. Urge la riduzione della popolazione carceraria entro il limite della capienza ed occorre riempire i vuoti di organico, sia della polizia penitenziaria che del personale che opera all'interno della struttura carceraria, al fine di rendere effettiva l'attività rieducativa.

In argomento vanno elogiate le meritorie iniziative volte all'apertura all'esterno della popolazione carceraria e, tra le altre, segnatamente: - la cena evento "*golose evasioni*", organizzata nel laboratorio del carcere perugino nell'ambito del corso di "addetto cucina"; - lo spettacolo dei detenuti-attori della casa circondariale perugina "*Shab Qirmiz. Notte carminio*" rappresentato al teatro Morlacchi di Perugia; - lo spettacolo "*Sogno di una notte di mezza estate*" messo in scena dai detenuti della casa di reclusione spoletina all'interno del Festival dei Due Mondi. Queste iniziative dimostrano come le attività lavorative, creative, teatrale, musicale e sportiva rappresentino un momento fondamentale per l'assolvimento della funzione rieducativa del carcere.

Da ultimo, va rilevata la mancata istituzione in Umbria della REMS (Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza), nonostante le reiterate dichiarazioni di impegno in tal senso dell'autorità regionale.

**Intercettazioni.** Sul punto, lo scorso 27 settembre 2023 questo Procuratore Generale è stato sentito in sede di audizione dalla Seconda Commissione del Senato in ordine al disegno di legge n. 808 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare). In quell'autorevole consesso, anche su specifiche domande di alcuni Senatori, si è ribadita l'assoluta indispensabilità delle intercettazioni di conversazioni, come strumento di indagine, ma, in sintonia con quanto sopra evidenziato, si è segnalata la necessità di evitare il coinvolgimento di terzi nella diffusione del contenuto delle stesse, se non per fini investigativi assolutamente indispensabili. Analoga esigenza appare particolarmente accentuata in occasione del sequestro e della formazione di copie forensi di tablet e smartphone e, più in generale, di dispositivi elettronici. Nell'attività investigativa vanno evitate acquisizioni esplorative, così come ricordato dalla sentenza Cass. Sez. VI, 20 ottobre 2020 n. 30225, nonché violazioni del diritto alla libertà ed alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, così come enunciato dalla giurisprudenza costituzionale con la nota pronuncia della Corte Cost. n.170 del 2023. A tale scopo, questo Procuratore Generale si è attivato sin dal novembre 2021 con una nota ai Procuratori del distretto in tema di disciplina del sequestro dei dispositivi di comunicazione mobile, acquisizione dati e dissequestro di copia forense.

Nell'agosto 2023 questo Procuratore Generale ha monitorato il numero di bersagli oggetto di intercettazione nell'ultimo quinquennio da parte delle Procure del distretto con distinzione tra le captazioni telefoniche, ambientali ed informatiche-telematiche. Su quanto in esame, il Procuratore distrettuale ha evidenziato come l'attività di intercettazione, anche, ove consentito, con lo strumento molto invasivo quale è il captatore informatico (il c.d. *trojan horse*), rappresenti lo strumento più importante per lo svolgimento delle attività investigative svolte dall'ufficio, soprattutto nelle attività connesse ai reati di criminalità organizzata e di pubblica amministrazione.

Tendenzialmente, rispetto all'anno 2018 il numero di bersagli intercettati sono in calo e si attestano su numeri che, per quanto riguarda l'ultimo anno 2022, sono le seguenti: - Procura Perugia, n. 454 intercettazioni

telefoniche, n. 111 ambientali e n. 55 telematiche-informatiche; - Procura Spoleto, n. 82 intercettazioni telefoniche, n. 22 ambientali e n. 2 telematiche-informatiche; - Procura Terni, n. 111 intercettazioni telefoniche, n. 14 ambientali e nessuna telematica-informatica.

Nel periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023 alla Procura di Perugia sono state autorizzate 360 intercettazioni telefoniche, 98 intercettazioni ambientali, 36 intercettazioni telematiche e 31 intercettazioni a mezzo di captatore informatico, a cui si aggiungono 9 intercettazioni telefoniche con funzione preventiva. Sempre il Procuratore perugino ha rappresentato come soprattutto la gestione dell'ADI (Archivio Digitale delle Intercettazioni), la cui istituzione va salutata favorevolmente per il suo condivisibile obiettivo di garantire una maggiore tutela della *privacy* dei soggetti coinvolti nelle attività di captazione, a maggior ragione se estranei all'indagine, si stia rivelando foriera di non pochi problemi tecnici soprattutto per gli oggettivi limiti di capienza e per le difficoltà del riversamento delle captazioni, che spesso richiedono un gravoso impegno in termini di tempo e di energie lavorative. La Procura perugina ha stipulato nel giugno scorso uno specifico protocollo con il Tribunale avente ad oggetto le procedure da adottare per la trascrizione delle intercettazioni nella fase dibattimentale. Merita segnalare come tra questa Procura Generale e la Procura della Repubblica distrettuale si è stipulato un Protocollo nel novembre 2011 per l'utilizzo degli impianti di intercettazione da parte della Procura Generale e per la connessa gestione dell'ADI. La necessità di fruire degli impianti di ascolto può sorgere in capo a questa Procura Generale non solo nelle ipotesi di procedimenti avvocati nella fase delle indagini, ma anche per le attività di rintraccio di condannati, che si sono resi latitanti per eludere pene inflitte e passate in giudicato.

**Affari Civili.** Con la Presidente della Sezione Civile della locale Corte d'Appello si è rivitalizzato il "*Tavolo Integrato di confronto permanente su famiglia e minori*", istituito con un Protocollo del febbraio 2019, ma di fatto inoperante. Tale Protocollo all'art. 4 prevede espressamente che "*Le parti firmatarie del presente protocollo si impegnano ad attivare percorsi formativi inclusivi rivolti a tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nelle tematiche oggetto del Protocollo*". Tenuto conto dell'importanza della formazione in considerazione delle rilevanti modifiche al processo in materia di famiglia e minori apportate dalla legge n. 206 del 2021, dal settembre 2022 si è programmata ed attuata una adeguata azione formativa ai magistrati ed agli operatori del settore, oltre che predisposti interventi sulle problematiche relative all'accreditamento delle comunità terapeutiche di affidamento ed alla carenza di posti specificamente destinati al trattamento delle adozioni adolescenziali, all'uniformità delle valutazioni sulle competenze genitoriali ed alla previsione sul territorio di un servizio integrato socio sanitario per la tutela del minore.

Sempre su impulso di questa Procura Generale si sono tenuti i due sopra menzionati incontri di formazione sulle novità introdotte dalla c.d. *riforma del processo civile* e dal D. L. 24 agosto 2021 n. 118, in tema di crisi di impresa.

In questa sede specifica va ulteriormente richiamato il "*Protocollo d'intesa per la comunicazione e trasmissione di atti in materia di violenza di genere e di reati contro i minori*" stipulato nel febbraio 2023 tra questa Procura Generale, la Procura dei Minorenni e le Procure del distretto al fine di dare piena attuazione al disposto dell'art. 609decies c.p., così come modificato dalla legge n. 119 del 2013, per rafforzare la tutela del



minore mediante un agile coordinamento dell'operato delle autorità giudiziarie.

Nel periodo in esame la Procura perugina ha stipulato due rilevanti protocolli con il Tribunale, uno per l'attuazione dell'art. 64 bis c.p.p. e l'altro, in materia fallimentare, per la gestione dei flussi inerenti agli atti e alle comunicazioni tra tribunale e procura, che ha notevolmente semplificato le procedure, che si svolgono tutte in modo informatico e soprattutto ha risolto a monte una serie di problemi ermeneutici che il codice della crisi d'impresa aveva posto. Per suo conto, la Procura ternana ha attivato forme di stretta collaborazione con il corrispondente giudice civile, mediante il potenziamento dello scambio di informazioni previsti dall'art. 64 bis c.p.p. disp. att.

La Procura Generale è sempre molto attenta in tutte le questioni civili in cui è prevista, per legge, la presenza obbligatoria o facoltativa in giudizio, in considerazione della delicatezza delle questioni trattate e per l'interesse pubblico della questione, non lasciato alla libera disponibilità del singolo. Le questioni sono le più varie che involgono i più importanti aspetti del vivere civile. Proprio per questo, si è previsto che le stesse siano affidate, a mo' di specializzazione, alla collega Tiziana Cugini, che le affronta con sapienza ed acume. A cominciare da quelle in materia di diritto di famiglia, ove la presenza della Procura Generale in sede di appello in tutte le cause di separazione e divorzio è funzionalmente diretta a tutelare il superiore interesse del minore ad essere educato, istruito e rispettato nella sua individualità e soprattutto ad essere mantenuto indenne dalla conflittualità, spesso molto forte, tra i suoi genitori. Nel diritto di famiglia l'azione della Procura Generale tende ad assicurare una reale tutela al soggetto economicamente debole attraverso il meccanismo dell'assegno di mantenimento e/o divorzile in modo che non si ceda a pregiudizi o a speculazioni di sorta, al fine di evitare strumentalizzazioni dell'affidamento paritetico. L'istituto ha senso solo se ognuno dei genitori operi per il superiore interesse del figlio garantendo con serenità ed impegno il diritto del figlio alla bigenitorialità. Stessa attenzione ed impegno a tutela del superiore interesse del minore è evidentemente rivolta ai procedimenti che li riguardano, dove in più occasioni, di fronte a gravi situazioni di compromissione del bene del fanciullo, la stessa Procura Generale ha chiesto la sospensione della capacità genitoriale del genitore, o di entrambi, qualora si sia dimostrato in concreto che la presenza del genitore non solo non tuteli ma addirittura sia nociva per l'educazione e la crescita del figlio minore.

Proprio a tutela del superiore interesse del minore è stata ritenuta l'applicazione dell'istituto giuridico dell'adozione in casi particolari, per consentire al *partner* del genitore biologico del minore di adottare il minore del compagno/a con lui/lei stabilmente convivente, interpretando la normativa vigente alla luce di una minuziosa ricostruzione del nostro quadro costituzionale e delle convenzioni internazionali a tutela del superiore interesse del minore. A fronte di una indagine socio familiare che rimandava un quadro di "famiglia" si è consentito di apprestare tutela al minore che da sempre aveva visto presente nella sua vita e riconosciuto ed amato come genitore il partner del suo genitore biologico.

L'impegno della Procura Generale si è manifestato anche in tutta la materia fallimentare, con attenzione particolare nelle fasi iniziali della procedura per la verifica approfondita delle condizioni soggettive ed oggettive per la dichiarazione di fallimento ma anche e soprattutto nelle fasi "negoziare" di risoluzione/risanamento dei debiti fino alla fase delicatissima dell'esdebitazione.

Molteplici le questioni affrontate soprattutto di diritto intertemporale tra la vecchia disciplina del fallimento e la nuova disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza in quanto diversi procedimenti sono iniziati sotto la vigenza della vecchia normativa e proseguono sotto la nuova. Di qui la necessità di tener presente la *ratio* della nuova disciplina che in maniera ancora più efficace ed attenta della precedente cerca di esattamente bilanciare gli interessi in gioco: da un lato, il salvataggio dell'impresa in crisi, che significa salvezza di posti di lavoro e di tutela dell'economia, quale valore costituzionalmente garantito, e dall'altro la tutela dei creditori, tra i quali spesso si individuano istituti di credito e lo Stato, a causa delle forti esposizioni finanziarie che frequentemente le aziende in crisi hanno verso il Fisco ed altre piccole e medie aziende. L'attività processuale svolta dalla Procura Generale è senz'altro di aiuto per la Corte decidente, perché l'obiettivo perseguito non è di parte ma quello, comune al giudice, di una corretta applicazione della normativa e della realizzazione dell'interesse pubblico. Di qui le moltissime questioni affrontate a cominciare dalla verifica in concreto della legittimazione a proporre opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, al recupero del ruolo del Giudice nella fase di ammissione del concordato preventivo e di valutazione di "congruità" del piano di riparto, pur approvato dal comitato dei creditori al tutela dell'effettiva tutela di valori costituzionalmente garantiti che non possono essere compromessi dalla "negoziazione" dei diretti interessati. Ancora in questo settore la Procura Generale è presente in materia di opposizione alla sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale o di ristrutturazione dei debiti del consumatore con valutazione anche nel merito sull'eventuale approvazione del piano di ristrutturazione proposto. In queste ipotesi sussiste sempre il potere-dovere di valutare ed eventualmente rivedere il giudizio, eventualmente già espresso, circa la fattibilità del piano se il materiale informativo confluito nel fascicolo sia venuto modificandosi, proprio in ragione del ruolo di governo della procedura che il legislatore ancora riconosce al Giudice pur nella semplificazione del meccanismo di definizione delle situazioni di "sofferenza" e di quella specifica crisi da sovraindebitamento del consumatore. La Procura Generale svolge inoltre un ruolo rilevante nella materia della protezione internazionale sussidiaria ed umanitaria, attesa la natura superindividuale degli interessi in gioco con offerta al giudice dell'analisi puntuale e concreta delle situazioni di rischio per lo straniero, sia in ragione dello Stato di provenienza, che per motivi interni di sicurezza pubblica.

Da ultimo, la Procura Generale è presente in materia di esercizio della funzione di controllo da parte degli ordini professionali nei riguardi dei loro iscritti.

**Riflessioni di inizio anno.** Invece che dedicare un capitolo conclusivo, a mo' di bilancio, appare opportuno svolgere delle riflessioni che suonino da spunto propositivo per quell'eterno cantiere rappresentato dal sistema giustizia.

Molte sono state le iniziative adottate in questo distretto nel corso dell'anno, anche ulteriori rispetto a quelle sopra sommariamente indicate. Parecchie sono approdate a risultati confortanti, altre si sono arenate, come è naturale che avvenga quando si cerca di innovare. Tante energie sono state profuse con risultati apprezzabili, anche se non sempre pubblicamente conosciuti, in quanto l'attenzione mediatica sul mondo della giustizia, soprattutto quella penale, è freneticamente attratta dalla necessità di pubblicare in tempo reale gli sviluppi dell'indagine, per soddisfare la spietata esigenza della comunicazione spettacolarizzata.

In questo distretto sono assolutamente indispensabili interventi ministeriali straordinari volti all'ampliamento della pianta organica del personale amministrativo e di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Spoleto, pena la paralisi di ogni attività giudiziaria di quell'ufficio requirente, oltre che all'aumento di almeno una unità della Pianta Organica Flessibile dei Magistrati del distretto, al fine di consentire una razionale e stabile utilizzazione degli stessi per far fronte alle imprevedibili vacanze dell'organico degli uffici requirenti regionali.

Sempre su iniziativa ministeriale e con il coinvolgimento del Demanio, quale proprietario del bene immobile, e degli Enti locali, è opportuna un'ulteriore accelerazione del cronoprogramma dell'edilizia giudiziaria del nuovo Palazzo di Giustizia di Perugia. Nelle more, vanno altresì disposti interventi immediati di risanamento sulle due sedi del Tribunale perugino.

Da parte della Regione Umbria non è più procrastinabile la definitiva realizzazione della REMS.

Per suo conto, il CSM e la Scuola Superiore della Magistratura dovrebbero finalmente provvedere alla nomina dei magistrati addetti Formazione Decentrata Territoriale, così come formalmente e congiuntamente richiesto dal luglio 2023 dalla Presidente della Corte e da questo Procuratore Generale.

Il distretto potrebbe per di più trarre immediato beneficio da alcune situazioni che sarebbe auspicabile venissero adottate a livello nazionale. Innanzi tutto, il legislatore dovrebbe evitare perenni modifiche del quadro normativo e, qualora dovesse intervenire nel settore penale, si attenga al principio di riserva di codice, fissato nella legge delega n. 103 del 2017 ed introdotto dal d.lgs.vo n. 21 del 2018 secondo cui *«nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia»*.

Quest'anno si incominceranno a valutare gli effetti dell'introduzione del discusso istituto dell'improcedibilità in appello, altrimenti detto della prescrizione processuale. Ragioni di coerenza legislativa e di tenuta del sistema inviterebbero ad evitare ulteriori modifiche sul differente istituto della prescrizione sostanziale, che spesso viene impropriamente richiamato insieme al primo quale antidoto all'eccessiva lunghezza dei processi penali. In effetti le due norme rispondono ad esigenze totalmente distinte: l'improcedibilità vuole garantire la ragionevole durata del processo, la prescrizione attiene alla permanenza nel tempo dell'interesse punitivo dello Stato. La prima quindi dovrebbe interessare tutte le fasi processuali, non solo quella d'appello, mentre la seconda non ha più senso dopo l'avvenuto esercizio dell'azione penale.

Sarebbe inoltre doveroso dare finalmente attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 530, della legge n. 190 del 2014, con l'adozione del regolamento del Ministro della Giustizia per l'effettiva individuazione delle misure organizzative a livello centrale e periferico, per dare esecuzione al nuovo modello di gestione delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Se si realizzassero finalmente gli uffici periferici, si eviterebbe la delega ai Dirigenti giudiziari, in specie Presidente e Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, per l'espletamento di attività che invece sono attribuite all'esclusiva competenza del Ministero, ai sensi dell'art. 110 Cost.

Senonché, sorge il dubbio di ripetere quanto troppe volte detto da questo Procuratore Generale in numerosi interventi istituzionali oltre che in occasione dell'inaugurazione dell'ultimo anno giudiziario. Probabilmente

questa coazione a ripetere è frutto dell'età che avanza e delle troppe speranze di miglioramento del sistema, andate deluse nel corso dei decenni. Eppure, occorre opporsi a quella tendenza incoercibile, a volte inconscia, che porta ad imbrigliarsi in situazioni penose o dolorose, senza rendersi magari conto di averle attivamente determinate. Così come bisogna contrastare il fatto che si tratta della ripetizione di vecchie esperienze.

Purtroppo, in questo scenario, la magistratura continua a perdere consenso nell'opinione pubblica che, da parte sua, nutre sempre meno fiducia nell'amministrazione della giustizia. A ciò contribuisce indubbiamente un'inaccettabile demagogica s fibrante delegittimazione dell'istituzione giudiziaria. Una critica che seppure appaia talvolta, ma non sempre, giustificata da singole condotte giudiziarie non si pone l'obiettivo di un'azione costruttiva ma punta esclusivamente a screditare un'istituzione che, in quanto tale, va difesa e tutelata nella sua autonomia e indipendenza, non come privilegio corporativo ma quale valore strumentale all'affermazione costituzionale del principio di uguaglianza.

A fronte di quest'opera demolitrice la risposta della magistratura non può essere ipocrita, nel vano tentativo di giustificare condotte deontologicamente scorrette, né pavida, nel timore di urtare il potente di turno, né opportunistica, nell'illusorio tentativo di accaparrarsi le briciole della spartizione delle prebende del potere.

Per riuscire a riaffermare la dignità del proprio lavoro e l'alta funzione sociale della propria attività la magistratura deve rispondere con i soli strumenti che possiede: la professionalità tecnica e la logica del servizio. Professionalità che in questo distretto si intende proseguire con la periodica attività di confronto e di scambio informativo tra i magistrati dei distinti uffici giudiziari requirenti. Il margine di discrezionalità insito nella attività ermeneutica rappresenta un valore in quanto consente di valutare la conformità della contingente opzione legislativa al rispetto dei precetti costituzionali. Attività che richiede salda conoscenza della normativa, operazione tutt'altro che semplice visto il coacervo di disposizioni spesso contenute in testi eterogenei di diverso livello, regionale, nazionale e comunitario. Si impone un costante aggiornamento, che comporta la conoscenza del precedente giurisprudenziale, non come meccanico adeguamento allo stesso ma come ovvia necessità di sapere come si sia deciso in precedenza rispetto ad analoga fattispecie. Dunque, la rigorosa opera interpretativa del dettato normativo, con esclusione di ogni funzione creativa della giurisprudenza, soprattutto penale, serve ad offrire la migliore risposta al singolo caso esaminato. In ciò risiede la forza del potere giudiziario che è il più "debole" dei tre poteri, secondo la nota definizione di Alexander Hamilton, non perché privo di forza, ma in quanto deve decidere il singolo caso, a differenza del potere legislativo ed esecutivo che devono e possono statuire su situazioni generali. La giustizia deve avere una sua forza perché, come insegna Blaise Pascal, la giustizia senza forza è impotente, mentre la forza senza giustizia è tirannica.

La logica del servizio impone la costante riaffermazione del valore dell'autonomia ed indipendenza della magistratura come principio a tutela della collettività. Il rischio di una distorsione in privilegi corporativi, di tale principio, non sembra rappresentato tanto dal suo utilizzo come grimaldello per scardinare poteri legittimamente eletti, così come spesso macchiettisticamente rappresentato da una lettura faziosa della non più recente cronaca italiana. Il tempo di una "rivoluzione giudiziaria", ammesso che sia mai esistito, non ha interessato questo distretto ed appartiene semmai alla storia. Il vero attuale pericolo consiste invece nella

possibile contaminazione tra magistratura e politica per accedere ai palazzi del potere. Se libero da condizionamenti interni ed esterni, il principio di autonomia e indipendenza costituisce il caposaldo per il controllo di legalità sul corretto esercizio del potere e quindi la fonte primaria di legittimazione del nostro sistema democratico, fondato sull'uguaglianza formale ed ispirato al conseguimento dell'uguaglianza sostanziale.

Il timore è che nell'anno che sta per cominciare prosegua la stanca e stereotipa litania sulla contrapposizione tra politica e magistratura. La macchina giudiziaria ha assoluto bisogno di riforme concrete. In precedenza, in queste righe, si è tentato di fornirne qualche esempio. È politicamente legittimo proporre qualsiasi riforma del sistema e sarebbe sbagliato da parte della magistratura arroccarsi sulla mera difesa dell'esistente. Tuttavia, non bisogna dimenticarsi che nell'ultimo ventennio sono state realizzate delle riforme strutturali dell'ordinamento giudiziario, l'ultima delle quali poco più di un anno fa, per cui prima di procedere ad altre novelle sarebbe doveroso verificare l'effettivo impatto di quelle già adottate.

L'indipendenza della magistratura deve essere garantita in modo da costruire un potere "debole ed innocuo" sulle scelte politiche dei cittadini, ma l'amministrazione della giustizia non può essere mai funzionale al potere perché di quest'ultimo deve sempre costituire un argine di controllo. Qualche anno fa, in un articolo "*contro la giurisprudenza creativa*" di un illustre filosofo del diritto, si è fatto notare che la soggezione della magistratura soltanto alla legge significa che unicamente il legislatore "*può calare oro o piombo*" nelle disposizioni normative, così come felicemente ricordato da Piero Calamandrei. Tuttavia, tra il principio di legalità e l'applicazione della legge al caso concreto, quest'ultima di esclusiva spettanza della magistratura, corre lo stesso nesso che esiste tra lingua e linguaggio, come enucleato da Ferdinand De Saussure. In pratica nel singolo processo, il linguaggio giurisdizionale usa la lingua legale per caratterizzare, con le medesime parole definite dalla legge, dei singoli fatti storici che sono irripetibilmente diversi tra loro. Così come nel linguaggio comune si fa uso della lingua per descrivere, con le stesse parole, fatti differenti tra loro.

In ciò risiede l'unica forza dell'attività giudiziaria che la magistratura umbra requirente deve riaffermare anche per l'anno 2024.

**Chiedo che venga dichiarato aperto nel distretto dell'Umbria il nuovo anno giudiziario 2024.**